Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, art. 2, comma 20/c - Filiale di Padova
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa

Anno XXXVI - N. 39

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 29 settembre 1999 Lire 2.500 - Euro 1,29

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.
La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA
LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Servizio della pianificazione territoriale subregionale

Udine

PARTE TERZA
CONCORSI E AVVISI

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 13 settembre 1999, n. 0282/Pres.

Legge regionale 57/1982. Comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze e dell'alcoolismo. Sostituzione componente.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.P.G.R. n. 0234/Pres. del 20 luglio 1999, con il quale è stato ricostituito il Comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze e dell'alcoolismo, ai sensi della legge regionale 57/1982;

VISTA la nota prot. 13813/SAI 11/13/44 del 5 agosto 1999, con la quale la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, nel trasmettere la relativa nota di designazione, chiede la sostituzione nell'ambito del predetto Comitato, del dott. Angelo Righetti con il dott. Roberto Urizzi, responsabile del Ser. T. dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana», delegato dal Direttore generale;

SU CONFORME delibera della Giunta regionale n. 2596 del 27 agosto 1999;

DECRETA

– Il dott. Roberto Urizzi, responsabile del Ser. T. dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana», è nominato componente del Comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze e dell'alcoolismo quale delegato del Direttore generale dell'Azienda, in sostituzione del dott. Angelo Righetti.

– Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 13 settembre 1999

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 13 settembre 1999, n. 0284/Pres.

Legge regionale 42/1996, articolo 54. Consiglio direttivo dell'Ente parco naturale delle Prealpi Giulie. Sostituzione componente.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il proprio decreto n.0196/Pres. del 6 giugno 1997 con il quale, ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 recante «Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali», è stato nominato, per la durata di quattro anni, il Consiglio direttivo dell'Ente parco naturale delle Prealpi Giulie nella composizione prevista dall'articolo 54, comma 2, della normativa medesima, chiamandovi a far parte, tra gli altri, il dott. Giuseppe Vanone quale esperto nella gestione dei parchi naturali;

VISTA la nota prot. n. 618 del 7 giugno 1999 con cui l'Ente parco naturale Prealpi Giulie comunica che il proprio Consiglio direttivo, con deliberazione n. 25 del 26 maggio 1999, ha preso atto delle dimissioni del dott. Giuseppe Vanone da componente dell'Organo collegiale stesso;

VISTA la nota APF/8-1/2567 del 21 giugno 1999, con la quale viene richiesta alla Federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e forestali, ai sensi della legge regionale 42/1996, articolo 54, comma 2, lettera i), l'indicazione di una terna di nominativi per la designazione del sostituto del dott. Giuseppe Vanone;

VISTA la nota APF/8-1/3165 del 26 luglio 1999, con la quale si sollecita la Federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e forestali a comunicare la terna di nominativi richiesta;

VISTA la nota prot. 35 del 28 luglio 1999, con la quale il Presidente della Federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e forestali, comunica la terna di nominativi richiesta;

RITENUTO di procedere alla sostituzione del componente dimissionario del Consiglio direttivo dell'Ente parco naturale Prealpi Giulie sulla base della terna di nominativi effettuata dalla Federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e forestali;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2745 del 6 settembre 1999,

DECRETA

– la dott.ssa Elena Abramo è nominata componente del Consiglio direttivo dell'Ente parco naturale delle Prealpi Giulie, quale esperta nella gestione dei parchi naturali, in sostituzione del dott. Giuseppe Vanone, dimissionario.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 13 settembre 1999

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 13 settembre 1999, n. 0285/Pres.

Procedura di V.I.A. - Provvedimento di individuazione delle autorità e del pubblico interessato.

Comunità collinare del Friuli - Colloredo di Monte Albano. Costruzione di una discarica controllata di 1ª categoria per rifiuti solidi urbani e assimilabili agli urbani in Comune di Fagagna.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni recante l'«Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale»;

VISTO il Regolamento di esecuzione delle norme recate dalla succitata legge;

VISTA la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 che ha assegnato le competenze in materia di valutazione di impatto ambientale alla Direzione regionale dell'ambiente;

VISTA l'istanza depositata in data 21 luglio 1999 con la quale la Comunità Collinare del Friuli di Colloredo di Monte Albano (Udine) ha chiesto all'Amministrazione regionale l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto per la costruzione di una discarica controllata di I categoria per rifiuti solidi urbani ed assimilabili agli urbani in Comune di Fagagna;

RILEVATO che l'intervento proposto ricade nell'allegato XII, punto 6 del Regolamento succitato;

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 43/1990 ai sensi del quale devono essere individuati le autorità e il pubblico interessati all'opera proposta;

RILEVATO che l'intervento ricade nel territorio del Comune di Fagagna, risultando quindi tale ente interessato alla realizzazione del progetto, congiuntamente alla Provincia di Udine e all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli», quale struttura territorialmente competente alla tutela igienico-sanitaria;

DECRETA

1. Sono individuati, quali autorità interessate alla valutazione del progetto riguardante il progetto di costruzione di una discarica controllata di I categoria per rifiuti solidi urbani e assimilabili agli urbani in Comune di Fagagna:

- il Comune di Fagagna
- la Provincia di Udine
- l'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli».

2. A cura della Direzione regionale dell'ambiente sarà inviata copia dello studio di impatto ambientale e degli elaborati progettuali ai soggetti come sopra individuati, quali interessati all'opera.

3. Presso la Direzione regionale dell'ambiente, via Giulia, n. 75/1, Trieste e presso la Segreteria del Comune di Fagagna sarà depositata copia degli elaborati per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione.

4. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 13 settembre 1999

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 16 settembre 1999, n. 0286/Pres.

Comitato di gestione del fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, che all'articolo 106 ha istituito il Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia;

VISTO in particolare il comma 7 del citato articolo 106 che affida l'amministrazione del Fondo a un Comitato di gestione con sede presso il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A.;

VISTO altresì il successivo comma 8 dell'articolo medesimo il quale dispone che detto Comitato sia nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, e ne indica la relativa composizione;

VISTE le note di designazione pervenute dalle associazioni e dagli enti interessati;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2637 del 27 agosto 1999;

DECRETA

È costituito, presso il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. - Udine, il Comitato di gestione del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia, con la seguente composizione:

Presidente:

- arch. Alberto Marchiori

designato dalle organizzazioni sindacali del commercio maggiormente rappresentative.

Componenti:

- signor Pietro Rosa Gastaldo
- signor Claudio Ferri
- dott. Franco Milan
- signor Ilario Bozzo

- dott. Paolo Bisiach
- dott. Edoardo Daneu

designati dalle organizzazioni sindacali del commercio maggiormente rappresentative;

- dott.ssa Angela Brandi

designata dall'Assessore al commercio e al turismo;

- dott. Rodolfo Ziberna

designato dall'Assessore alle finanze;

Segretario:

- rag. Gianni Renzulli, effettivo
- dott. Sergio Tamburlini, supplente

designati dal Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A.

Il Comitato durerà in carica per quattro anni.

Al Presidente spetterà un'indennità mensile di carica e ai componenti un gettone di presenza giornaliero determinati e aggiornati periodicamente secondo i criteri indicati nell'articolo 17 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45.

La relativa spesa farà carico al Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 16 settembre 1999

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 16 settembre 1999, n. 0287/Pres.

Consorzio di bonifica Ledra Tagliamento. Nomina del Presidente del Collegio dei revisori dei conti.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATA la legge regionale 11 giugno 1983, n. 44 ed in particolare l'articolo 19, concernente il Collegio dei revisori dei conti dei Consorzi di bonifica;

VISTO l'articolo 16 dello Statuto vigente del Consorzio di bonifica Ledra Tagliamento che prevede che il Presidente del Collegio dei revisori dei conti sia nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, tra gli iscritti nell'Albo dei revisori contabili;

CONSIDERATO che il Consorzio di bonifica Ledra Tagliamento, con nota 29 luglio 1999 prot. 3591, ha chiesto, a seguito del rinnovo delle cariche elettive consorziali in scadenza, la nomina del Presidente del Collegio dei revisori dei conti per il quinquennio 1999-2003;

PRESO ATTO della proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura di nominare Presidente del Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 44/1983, il rag. Guido Fantini, nato a Udine il 30 dicembre 1945, iscritto nel registro dei revisori contabili;

RITENUTO di provvedere in conformità;

SU CONFORME delibera della Giunta Regionale n. 2670 del 27 agosto 1999;

DECRETA

– il rag. Guido Fantini, nato a Udine il 30 dicembre 1945, iscritto nel registro dei revisori contabili, è nominato Presidente del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio di bonifica Ledra Tagliamento per il quinquennio 1999-2003.

– Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 16 settembre 1999

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 16 settembre 1999, n. 0288/Pres.

Legge 424/1989. Modifica della ragione sociale di alcuni beneficiari individuati con D.P.G.R. n. 098/Pres./1998 relativo ad interventi a sostegno delle attività economiche nelle aree interessate da eccezionali fenomeni di eutofizzazione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con la legge 30 dicembre 1989, n. 424 sono state previste misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico;

ATTESO che il programma regionale di attuazione della citata legge - approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 857 del 22 febbraio 1990 e successivamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 1990 - stabilisce, tra l'altro, in primo luogo che i progetti presentati siano esaminati, sotto l'aspetto di compatibilità con le finalità di legge e di individuazione della spesa ammissibile, dall'apposito Nucleo di Valutazione ed in secondo luogo che le iniziative ammissibili a contributo siano sottoposte alla valutazione della Conferenza dei Servizi all'uopo costituita;

RILEVATO che la Conferenza dei Servizi - ricostituita con D.P.G.R. n. 0260/Pres. del 10 luglio 1996 e

modificata con D.P.G.R. n. 0373/Pres. del 6 novembre 1997 - ha provveduto, ai sensi dell'articolo 1, comma VIII, della legge n. 424/1989, all'esame dei progetti ritenuti ammissibili dal Nucleo di Valutazione succitato ed indicati nei prospetti allegati ai relativi verbali della Conferenza del 1º ottobre 1997, 5 novembre 1997, 12 novembre 1997, 25 novembre 1997 e 9 dicembre 1997;

VISTO il decreto n. 098/Pres. di data 26 marzo 1998 con il quale sono stati determinati - ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 1989, n. 424 - gli importi di spesa ammessa e del corrispondente mutuo massimo contribuibile per gli interventi approvati dalla Conferenza dei Servizi nelle succitate sedute;

PRESO ATTO che le seguenti società beneficiarie hanno nel frattempo variato il proprio statuto procedendo alla modifica della denominazione o della ragione sociale:

1. Marina Muja S.p.A.- ora Porto San Rocco S.p.A.;
2. Magesta S.r.l.. - ora Magesta S.p.A.;
3. Garnì Carinzia S.a.s - ora Garnì Carinzia di Bortolotti Claudio e Ci. S.a.s.;

VISTO l'atto repertorio n. 16322 del 17 aprile 1998 a stipula notaio Gaspare Gerardi di Pordenone, di modifica della denominazione con variazione dello statuto della società Marina Muja S.p.A. in Porto San Rocco S.p.A., con sede in Pordenone, nonché la domanda del 23 giugno 1998 prodotta dalla società medesima alla Direzione regionale del commercio e del turismo, per la presa d'atto di tale variazione nelle pratiche in corso;

VISTO l'atto repertorio n. 38724 del 16 settembre 1997 a stipula notaio Paparo di Trieste, di trasformazione della società Magesta S.r.l. in Magesta S.p.A, con sede Trieste nonché la domanda del 1º luglio 1999, della società medesima, di subentro nei benefici richiesti ai sensi della legge 424/1989;

VISTO l'atto di cessione di quote e modifiche statutarie del 10 novembre 1998, rep. n. 140686 del notaio Menazzi di Udine con il quale tra l'altro, si è stabilita la nuova ragione sociale in «Garnì Carinzia di Bortolotti Claudio e Ci. S.a.s.», nonché la domanda del 13 luglio 1999 della società medesima di subentro nei benefici richiesti ai sensi della legge 424/1989;

PRESO ATTO che con decreto n. 098/Pres. di data 26 marzo 1998, sono stati, tra l'altro:

1. approvati i progetti elencati nell'allegato «A» costituente parte integrante del provvedimento stesso, esaminati dalla Conferenza di Servizi e sono state imposte, per ciascuna iniziativa, eventuali prescrizioni;
2. determinati gli importi di spesa ammessa e del corrispondente mutuo massimo contribuibile per gli interventi approvati dalla Conferenza medesima, ed indicati nell'elenco allegato «B», costituente parte integrante del provvedimento stesso;

VISTI i numeri progressivi 1 e 2, dell'allegato «A» e numeri 1 e 2 dell'allegato «B» al decreto richiamato in premessa, corrispondenti ai due distinti interventi programmati dalla società Marina Muja S.p.A.;

VISTO il progressivo numero 10 dell'allegato «A» e numero 10 dell'allegato «B» al decreto richiamato in premessa, relativo alla Società Magesta S.r.l.;

VISTO il numero progressivo 40 dell'allegato «A», e numero 40 dell'allegato «B» al decreto richiamato in premessa, relativo alla società Garnì Carinzia S.a.s.;

RITENUTO, per le motivazioni più sopra adotte, di confermare le determinazioni assunte con il citato decreto n. 098/Pres. in capo alle trasformate società procedendo alla modifica degli allegati «A» e «B» al decreto medesimo;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2634 del 27 agosto 1999;

DECRETA

1. L'approvazione dell'intervento e le prescrizioni indicate ai progressivi numeri 1 e 2 dell'allegato «A» al decreto n. 098/Pres. di data 26 marzo 1998 sono confermati in capo alla Porto San Rocco S.p.A.;
2. Gli importi della spesa ammessa e del corrispondente mutuo massimo contribuibile indicati ai progressivi nn. 1 e 2 dell'allegato «B» al decreto n. 098/Pres. di data 26 marzo 1998 vengono confermati in capo alla Porto San Rocco S.p.A.
3. L'approvazione dell'intervento e le prescrizioni indicate al progressivo numero 10 dell'allegato «A» al decreto n. 098/Pres. di data 26 marzo 1998 sono confermati in capo alla Magesta S.p.A.
4. Gli importi della spesa ammessa e del corrispondente mutuo massimo contribuibile indicato al progressivo n. 10 dell'allegato «B» al decreto n. 098/Pres. di data 26 marzo 1998 vengono confermati in capo alla Magesta S.p.A.
5. L'approvazione dell'intervento e le prescrizioni indicate al progressivo numero 40 dell'allegato «A» al decreto n. 098/Pres. di data 26 marzo 1998 sono confermati in capo alla «Garnì Carinzia di Bortolotti Claudio e Ci. S.a.s.».
6. Gli importi della spesa ammessa e del corrispondente mutuo massimo contribuibile indicati al progressivo n. 40 allegato «B» al decreto n. 098/Pres. di data 26 marzo 1998 vengono confermati in capo alla «Garnì Carinzia di Bortolotti Claudio e Ci. S.a.s.»
7. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 16 settembre 1999

ANTONIONE

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI 18 settembre 1999, n. 35.

I.P.A.B. "Istituto triestino per interventi sociali" e coamministrata "Fondazione ing. arch. Antonino Rusconi" di Trieste. Modifiche statutarie.

L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI

VISTI i propri precedenti decreti n. 12 del 15 aprile 1996 e n. 15 del 28 maggio 1997, rispettivamente di approvazione e di modificazione dello statuto dell'Istituto triestino per interventi sociali di Trieste;

VISTA la deliberazione 30 giugno 1999, n. 5 con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Istituto ha proposto la modifica degli articoli 5 e 6 del suddetto statuto e la modifica dell'articolo 2 del collegato statuto della Fondazione ing. arch. Antonino Rusconi secondo i seguenti testi:

«Art. 5

Destinatari delle attività

Le attività assistenziali sono destinate a cittadini italiani residenti nel Friuli-Venezia Giulia, nonché alle altre persone nate e residenti in Trieste.

Art. 6

Modalità di intervento

Gli interventi assistenziali hanno luogo osservando la dovuta riservatezza, nel rispetto della dignità della persona e secondo i principi di parità fra i destinatari, in particolare prescindendo da nazionalità, religione ed ideologie dei singoli.

Considerata la radicazione storica dell'Istituto per le sue attività assistenziali, possono essere prestabilite quote di priorità o riserva alla popolazione triestina.

(Fondazione ing. arch. Rusconi)

Art. 2

Scopo

Scopo fondazionale è la gestione d'una collettività - in forma di comunità - alloggio, casa - albergo o altra idonea - per uomini anziani e loro eventuali consorti.»;

VISTO il parere favorevole espresso al riguardo dal Comitato regionale di controllo nella seduta del 1º marzo 1999, ai sensi dell'articolo 80, comma 2, lettera b) della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49 e successive modifiche ed integrazioni;

ACCERTATO che la deliberazione consiliare propositiva n. 30/99 è stata pubblicata all'Albo istituzionale dal 7 al 21 luglio 1999, ai sensi dell'articolo 68 della legge n. 6972/1890, e che contro di essa non risultano pervenute osservazioni od opposizioni;

VISTA la nota n. 1530/99 del 1º luglio 1999 con la quale all'Amministrazione comunale di Trieste è stato chiesto il parere prescritto dall'articolo 62 della medesima legge n. 6972/1890;

ATTESO che l'Amministrazione comunale suddetta non si è espressa nel termine previsto di trenta giorni e che, pertanto, va ritenuta assenziente ai sensi dell'articolo 62 quarto comma della già citata legge n. 6972/1890;

RITENUTA legittima ed opportuna la decisione del Consiglio di amministrazione dell'I.T.I.S. di non limitare la destinazione dell'attività assistenziali proprie e della coamministrata Fondazione ing. arch. Antonino Rusconi ai soli cittadini triestini ma di estenderla almeno all'ambito regionale, promuovendo conseguentemente la modifica del testo statutario vigente secondo i nuovi testi così come riportati nelle premesse;

VISTI gli articoli 62 e 68 della legge 17 luglio 1890, n. 6972;

VISTI gli articoli 5 - punto 6, e 8 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 3 gennaio 1963, n. 1;

VISTI il D.P.R. 26 giugno 1965, n. 959 ed il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTO l'articolo 80 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, come modificato dall'articolo 35 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1;

DECRETA

Sono approvate le modificazioni apportate agli articoli 5 e 6 dello Statuto dell'Istituto triestino per interventi sociali di Trieste ed all'articolo 2 del collegato Statuto della Fondazione ing. arch. Antonino Rusconi.

I nuovi testi dei suddetti Statuti sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il Presidente dell'Istituto triestino per interventi sociali di Trieste e della coamministrata Fondazione ing. arch. Antonino Rusconi è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso a tutti gli enti ed uffici interessati e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Udine, 8 settembre 1999

POZZO

Allegato

ISTITUTO TRIESTINO PER INTERVENTI SOCIALI

STATUTO

Art. 1
Origine

L'Istituto, sorto con la denominazione originaria di «Istituto generale dei poveri» per ordinanza dell'I.R. Governo provinciale del 12 dicembre 1818, è stato ridenominato «Istituto triestino per interventi sociali» con decreto del Presidente della Giunta regionale del 20 settembre 1976.

Art. 2
Fondi ed istituzioni fuse

Nell'Istituto sono stati via via fusi i seguenti enti:

A) Fusione attuata in base al D.P.G.R. di data 20 settembre 1976:

1) Fondo Associazione italiana di beneficienza, eretto dalla Prefettura della Venezia Giulia con atto di data 23 novembre 1922;
2) Fondazione Berta Pfeiffer Oblasser, eretta dalla Luogotenenza di Trieste con atto di data 14 aprile 1917;
3) Fondazione Alois Arnstein, eretta con R.D. del 30 novembre 1933;
4) Fondazione Carlo Arnstein, eretta con R.D. del 19 ottobre 1933;
5) Fondazione Sarah Davis, eretta con R.D. del 6 febbraio 1933;
6) Fondazione Natale Ongaro, eretta dalla Luogotenenza di Trieste con atto 13 giugno 1901;
7) Fondazione Agnese Thorsch nata Schwarz, eretta dalla Luogotenenza di Trieste con atti del 12 gennaio 1912 ed 11 ottobre 1912.

B) Fusione attuata in base al decreto dell'Assessore regionale agli enti locali di data 26 giugno 1978:

1) Opera pia «Baroni Carlo ed Angela de Reinelt» eretta con R.D. del 3 giugno 1926;
2) Fondazione prof. Dott. Carlo Ravasini, eretta con D.P.R. di data 8 agosto 1965, che ha contemporaneamente disposto la fusione in essa, dei seguenti enti morali e di fatto: Fondazioni: Riccardo Bosquet, Angelo Cavalieri, ispettore Alessandro T. Ciatto, Clemente Coen Ara di David, Cominotti, cavaliere Giovanni Costì, dott. Gastone Crusizio, Antonio Grandi, baronessa Emma Sofia de Lutteroth, Eratò Pitzipiò Maurogordato, dott. Umberto Petech, Orsola ved. Pichler nata Garzolin, cavalier G.B. dott. Scrinzi di Montecroce, Società Aleatoria Triestina, Elena Valle nata Dendrinò, Vittorio Emanuele III già Francesco Giuseppe; Fondi: incoraggiamento allievi ed allieve Pia Casa, cav. Felice Machlig, prof. Dott. Carlo Ravasini e Myrtò ved. Scaramangà de Altomonte.

C) Fusione attuata in base al decreto dell'Assessore regionale agli enti locali di data 24 giugno 1986: Fondazione Marino Lusy, eretta con decreto del Presidente della Repubblica del 9 marzo 1960.

D) Fusione attuata in base al decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali del 9 maggio 1994: Fondazione Carlo ed Elisa Malusà-Zanetti, eretta con decreto del Presidente della Repubblica del 27 ottobre 1963.

Art. 3
Scopo fondamentale

Scopo dell'Istituzione è l'ospitalità e cura a persone anziane, con particolare riguardo a coloro che siano divenuti inabili o, comunque, impediti a condurre vita autonoma.

Art. 4
Altre attività

Compatibilmente con le possibilità operative e le disponibilità finanziarie, l'Istituto può intraprendere altre iniziative assistenziali, purchè omogenee allo scopo fondamentale.

Art. 5
Destinatari delle attività

Le attività assistenziali sono destinate ai cittadini residenti nel Friuli-Venezia Giulia, nonché alle altre persone nate e residenti in Trieste.

Art. 6
Modalità d'intervento

Gli interventi assistenziali hanno luogo osservando la dovuta riservatezza, nel rispetto della dignità della persona e secondo principi di parità fra i destinatari, in particolare prescindendo da nazionalità, religione ed ideologie dei singoli.

Considerata la radicazione storica dell'Istituto, per le sue attività assistenziali possono essere prestabilite quote di priorità o riserva alla popolazione triestina.

Art. 7
Sede

La sede legale e direzionale è nel comprensorio della Pia Casa, situato a Trieste in via Giovanni Pascoli (già via «dell'istituto»).

Art. 8
Normativa

L'attività dell'Istituto, che ha natura giuridica d'Istituzione pubblica d'assistenza e beneficenza, è disciplinata dalla legge fondamentale 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modifiche ed integrazioni, dallo Statuto e dai regolamenti interni.

Art. 9
Amministrazione

L'Istituto è retto da un Consiglio, composto dal Presidente e da quattro consiglieri. Le deliberazioni consiliari sono validamente adottate quando siano intervenuti almeno tre amministratori ed il numero dei voti favorevoli ecceda quello dei voti espressi contrari; a parità di voti espressi, quello del Presidente è dirimente.

Il mandato degli amministratori dura quattro anni interi, salvo quanto oltre previsto; non può essere nominato chi abbia già fatto parte del Consiglio per più di un mandato, se non sia trascorso un quadriennio dopo la conclusione del più recente.

L'Istituto può farsi carico d'assicurare i propri amministratori ed in genere i propri rappresentanti contro i rischi risarcitori inerenti alle loro funzioni.

Art. 10
Presidenza

Il Presidente viene nominato dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; rappresenta l'istituzione e vigila sul suo buon funzionamento, fatti salvi i poteri espressamente attribuiti ad altri organi.

Atti ed altri scritti del Presidente impegnano l'Istituto se controfirmati secondo legge; per far fronte ad esigenze indifferibili, egli può assumere disposizioni d'urgenza, salva la successiva ratifica consiliare.

Al Presidente viene corrisposta un'indennità di carica in misura non superiore ad un terzo di quella normalmente spettante al Sindaco del Comune di Trieste.

In caso d'assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono assunte dal Vicepresidente se da lui nominato in seno al Consiglio, o in subordine, dal consigliere anziano.

Art. 11
Consiglieri

I quattro consiglieri vengono rispettivamente nominati: due dal Consiglio comunale di Trieste con voto limitato, uno dalla Provincia di Trieste ed uno dall'Università degli studi di Trieste; il rinnovo dei consiglieri di nomina comunale avviene a metà del mandato degli altri componenti.

Ai consiglieri viene corrisposta un'indennità di carica pari a quattro decimi di quella erogata al Presidente (elevata a cinque decimi per il suo vicario, di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente).

Art. 12
Ordinamento funzionale

Le funzioni d'indirizzo politico dell'Istituto sono esercitate dalla sua Amministrazione.

Alla dirigenza istituzionale competono le funzioni di gestione, nonché la stesura e proposizione degli atti e provvedimenti in cui si estrinsecano le funzioni di cui al precedente comma.

Art. 13
Funzioni d'indirizzo

Le funzioni intestate si realizzano mediante l'adozione di atti d'indirizzo politico-amministrativo, di pianificazione e programmazione dell'attività istituzionale nonché di verifica della congruenza fra tali atti ed i risultati gestionali.

Esse comprendono particolarmente:

a) bilanci preventivi, loro variazioni di capitoli e consuntivi;
b) piani e programmi;
c) statuti e regolamenti;
d) organici e disciplina del trattamento economico del personale;
e) lasciti e donazioni;
f) compravendite patrimoniali e mutui;
g) partecipazione a società ed associazioni di diritto civile, anche per gestione indiretta d'attività d'istituto;
h) convenzioni fra Enti.

Art. 14
Funzioni di gestione

Le funzioni di gestione comprendono le attività diverse da quelle d'indirizzo ed includono quelle che a quest'ultime danno attuazione; si esercitano mediante autonomi poteri di spesa, d'organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.

Esse comprendono particolarmente:

a) la direzione di uffici e servizi, con poteri d'impulso, organizzazione e normazione, sovraordinazione, delega, sostituzione ed avocazione;
b) la presidenza delle commissioni di gara e la stipula dei contratti;
c) la presidenza delle commissioni di concorso, l'assegnazione e la mobilità interna del personale, l'autorizzazione a missioni e trasferte, la definizione degli

orari di servizio e d'apertura al pubblico, la valutazione della situazione organizzativa di uffici e servizi - anche agli effetti dell'attribuzione del trattamento economico accessorio del personale - ed in genere gli atti di gestione del personale;

d) l'ordinazione di spese in applicazione di atti fondamentali o regolamentari - nell'ambito dei budget assegnati e/o delle disponibilità di bilancio - e la liquidazione di spese regolarmente effettuate, nonché l'acquisizione delle entrate;

e) l'assunzione di tutti i provvedimenti - anche di rilievo esterno - che costituiscono esecuzione di provvedimenti deliberativi, di atti con natura regolamentare, di piani e programmi, o che si concretano nella sola verifica di presupposti di fatto e/o di diritto e della regolarità e completezza del procedimento istruttorio, incluse variazioni di mera discrezionalità tecnica;

f) gli atti di carattere certificativo, dichiarativo, organizzativo, informativo e ricognitivo.

Art. 15

Dirigenza

Le funzioni di Segretario di cui alla legge n. 6972/1890 sono assicurate dal funzionario apicale cui compete la direzione generale dell'attività istituzionale; ad esso fanno capo le funzioni di cui al precedente articolo, salvo quanto previsto al terzo comma.

Egli rappresenta ed impegna l'Istituto, entro il limite dei suoi poteri; controfirma gli atti ed altri scritti presidenziali ed assiste il consiglio di amministrazione.

Avuto riguardo alle specifiche professionalità occorrenti, l'Istituto si avvale anche dell'opera di altri dirigenti, sottordinati alla direzione generale; a loro - ed ai funzionari loro sostituti - compete la direzione delle strutture cui sono preposti, nonché l'esercizio delle funzioni gestionali che siano loro attribuite dal regolamento od attribuite o delegate dalla direzione generale. Essi possono rappresentare ed impegnare l'Istituto, nel limite dei rispettivi poteri.

Art. 16

Personale

La gestione operativa delle attività istituzionali è assicurata mediante l'opera di personale dipendente, nella consistenza e con le figure professionali previste dall'organico. Ove se ne riconosca l'esigenza, può essere anche fatto ricorso al comando da altre pubbliche amministrazioni ed a rapporti di diritto privato e/o a termine.

Art. 17

Collaborazioni

Per la realizzazione delle finalità statutarie l'Istituto si avvale anche - a titolo alternativo o complementare - degli apporti collaborativi esterni che risultino opportuni sotto il profilo economico - funzionale, nelle forme di prestazioni d'opera, appalti ed altre previste in legge. Particolare attenzione viene riservata al ruolo ed all'opera dei volontari singoli ed associati.

Art. 18

Patrimonio

Il patrimonio istituzionale è formato e consolidato con donazioni, lasciti ed elargizioni non vincolate all'erogazione, e mediante gli avanzi accertati alla chiusura dell'esercizio contabile annuale.

I lasciti patrimoniali non vanno smobilizzati, e ne va almeno conservato il valore reale; agli immobili vanno dedicate cure atte a preservarne e migliorarne funzionalità e decoro. Possono esser alienati singoli cespiti patrimoniali - qualora se ne ravvisi l'obiettiva esigenza - salvo reinvestirne il ricavato, avuto anche riguardo all'esigenza d'un ragionato equilibrio fra varie forme d'investimento.

Le rendite nette patrimoniali sono impiegate prioritariamente nella realizzazione di strutture e strumenti di utilità sociale, cui non si possa provvedere con i mezzi ordinari e che siano in armonia con le finalità istituzionali.

Art. 19

Norme transitorie e finali

Fanno capo all'Istituto i rapporti giuridici, finanziari ed amministrativi riferiti ad enti in esso confluiti o trasfusi per ridenominazione, fusione od altra causa.

L'eleggibilità ed anzianità degli amministratori determinate dai soli mandati compiuti in applicazione della normativa statutaria.

Agli Amministratori, istituzionali che percepiscono più favorevole indennità di carica in altra veste e che per ciò non la percepiscono dall'Ente, per ogni giornata d'intervento valido alle sedute deliberative viene corrisposta un'indennità di presenza in misura pari ai due terzi di quella spettante ai componenti il Consiglio comunale di Trieste per la partecipazione alle sue sedute.

STATUTO DELLA FONDAZIONE ING. ARCH. ANTONINO RUSCONI

Art. 1

Origine

Con testamento olografo di data 1 settembre 1970 il benefattore dott. Antonino Rusconi legava la sua proprietà immobiliare in Trieste e Roma per la costituzione della Fondazione suintestata, eretta in forma di I.P.A.B.

con decreto dell'Assessore regionale agli Enti locali n. 42 del 20 giugno 1978.

Art. 2

Scopo

Scopo fondazionale è la gestione d'una collettività - in forma di comunità - alloggio, casa - albergo o altra idonea - per uomini anziani e loro eventuali consorti.

Art. 3

Destinatari

Gli aspiranti all'accoglimento devono avere i requisiti previsti dalle normative vigenti per la specifica forma di comunità, e trovarsi privi di conveniente possibilità di vita in civile abitazione e senza congiunti che possano provvedere altra idonea sistemazione. S'avrà particolare attenzione per coloro che, da uno stato di sufficienza economico-vitale, siano decaduti in ristrettezze finanziarie.

Art. 4

Rinvio

La Fondazione è raggruppata con l'Istituto triestino per interventi sociali e quindi - ferma restando la propria autonomia giuridico-contabile - ne condivide sede, amministrazione e normativa gestionale.

VISTO: L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI: POZZO

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AGRICOLTURA 14 settembre 1999, n. 1011.

Approvazione del bando per undici borse di studio per laureati che effettuino presso i Dipartimenti della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Udine ricerche attinenti al settore agricolo ed agro-alimentare.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

VISTO l'articolo 51 della legge regionale n. 18 del 27 marzo 1996;

VISTA la legge regionale 28 giugno 1982, n. 42;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1753 di data 28 maggio 1999 inerente «Direzione regionale dell'agricoltura - Relazione programmatica per l'anno 1999 (articolo 6 comma 1 legge regionale n. 18/1996)», registrata alla Corte dei conti in data 14 luglio 1999, Registro 1, foglio 289;

RITENUTO in conformità alla suddetta deliberazione di emanare il bando di concorso per l'assegnazione di undici borse di studio di cui alla sopra richiamata legge regionale 42/1982;

DECRETA

Art. 1

È emanato l'allegato bando di concorso pubblico, che del presente provvedimento fa parte integrante, a undici borse di studio per laureati che effettuino, presso i Dipartimenti della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Udine, ricerche attinenti al settore agricolo ed agro-alimentare.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, lì 14 settembre 1999

BEVILACQUA

Allegato

BANDO DI CONCORSO

A 11 BORSE DI STUDIO PER LAUREATI CHE EFFETTUINO, PRESSO I DIPARTIMENTI DELLA FACOLTÀ DI AGRARIA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE, RICERCHE ATTINENTI AL SETTORE AGRICOLO ED AGRO-ALIMENTARE.

Art. 1

È indetta una selezione per l'assegnazione di 11 (undici) borse di studio dell'importo di lire 18.000.000 (diciottomilioni) annue lorde ciascuna a laureati nelle discipline di seguito elencate che effettuino, presso i Dipartimenti della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Udine, ricerche attinenti al settore agricolo ed agro-alimentare.

Ciascuna borsa di studio verrà corrisposta in 6 rate bimestrali posticipate, a ricezione di una comunicazione del Preside o, in caso di assenza o impedimento, del Decano della facoltà di agraria dell'Università di Udine, dalla quale risulti che l'assegnatario abbia frequentato nel bimestre considerato con il dovuto profitto il Dipartimento cui è applicato, effettuando le ricerche assegnategli dal Direttore del medesimo.

Art. 2

Dette borse di studio saranno attribuite a cittadini

italiani laureati in scienze agrarie - oppure laureati in scienze forestali, scienze della produzione animale, scienze delle preparazioni alimentari, scienze biologiche, scienze naturali, chimica, chimica industriale, chimica e tecnologia farmaceutica, ingegneria, medicina veterinaria, economia e commercio, scienze statistiche, scienze economiche e bancarie, secondo la ripartizione stabilita al successivo articolo - che abbiano conseguito in una Università italiana, prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda, la laurea con voto finale non inferiore a 99/110, siano residenti, alla data di pubblicazione del bando di concorso, in uno dei Comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia e - alla medesima data - non abbiano superato i 32 anni di età.

Art. 3

Le borse sono così ripartite per ricerche nel campo disciplinare di competenza di ciascuno dei sottoindicati Dipartimenti della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Udine:

- tre per ricerche presso il Dipartimento di scienze della produzione animale;
- tre per ricerche presso il Dipartimento di produzione vegetale e tecnologie agrarie;
- due per ricerche presso il Dipartimento di scienze degli alimenti;
- una per ricerche presso il Dipartimento di biologia applicata alla difesa delle piante;
- una per ricerche presso il Dipartimento di scienze e tecnologie chimiche;
- una per ricerche presso il Dipartimento di biologia ed economia agro-industriale.

Art. 4

Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice secondo il fac-simile allegato, dovranno essere spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione regionale dell'agricoltura, via A. Caccia, n. 17, 33100 - Udine, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione e devono pervenire entro 25 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, comunque, delle domande che, anche se inoltrate in tempo utile, perverranno oltre il termine sopracitato.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, l'aspirante deve dichiarare:

1. il cognome e nome, luogo e data di nascita;
2. di essere cittadino italiano;
3. il Comune di residenza alla data di pubblicazione del bando di concorso;
4. il titolo di studio conseguito, data e luogo di conseguimento;
5. le votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea;
6. l'indirizzo a cui desidera gli siano fatte pervenire le comunicazioni relative alla selezione;
7. la richiesta di effettuare le ricerche presso uno tra i Dipartimenti della facoltà di agraria dell'Università di Udine, da specificare tra quelli enunciati dal bando, usufruendo della borsa prevista dalla legge regionale 28 giugno 1982, n. 42, alle condizioni stabilite nel presente bando;
8. di non aver riportato condanne penali, precisando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato;
9. se usufruisce di altre borse di studio o di addestramento di altre istituzioni e per quale durata;
10. il numero di codice fiscale.

In luogo della dichiarazione di cui al punto 5 sopracitato il candidato potrà presentare il certificato di laurea, nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea.

Nella domanda, inoltre, i candidati potranno indicare l'eventuale conoscenza di lingue straniere specificandone il grado.

È consentito presentare domande per effettuare ricerche presso non più di due Dipartimenti; in tal caso l'aspirante dovrà presentare due distinte domande, corredando della relativa documentazione una sola di esse e facendo presente nella seconda domanda di aver presentato altra istanza con allegata la documentazione.

Nell'ipotesi che lo stesso laureato risulti vincitore in graduatorie relative a Dipartimenti diversi dovrà optare per il conferimento della borsa presso un Dipartimento entro 5 giorni successivi all'ultimo giorno di esposizione della graduatoria.

Art. 5

Alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Il candidato potrà inoltre presentare copia della tesi di laurea, lavori a stampa o dattiloscritti o qualsiasi altro titolo che ritenga sottoporre, nel suo interesse, all'esame della Commissione di selezione.

Non si terrà conto dei titoli e documenti presentati o pervenuti dopo il termine stabilito per la presentazione delle domande.

I predetti titoli, i documenti e le pubblicazioni non verranno restituiti.

Art. 6

I candidati verranno invitati all'esame-colloquio a mezzo lettera raccomandata spedita almeno 7 giorni prima della data stabilita per il colloquio stesso.

Art. 7

La selezione verrà effettuata da parte di una Commissione presieduta dal Direttore regionale dell'agricoltura, o suo sostituto, e composta:

- dal Direttore regionale dell'istruzione e della cultura, o suo sostituto;
- dal Preside della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Udine, o dal Preside Vicario;
- dai Direttori dei Dipartimenti di scienze e tecnologie chimiche, di scienze della produzione animale, di produzione vegetale e tecnologie agrarie, di biologia applicata alla difesa delle piante, di scienze degli alimenti e di biologia ed economia agro-industriale, o loro vicari.

Gli esami consisteranno in un colloquio su problemi inerenti alle materie fondamentali afferenti al Dipartimento prescelto e sull'importanza della ricerca per lo sviluppo dell'agricoltura regionale; ai fini del colloquio sarà tenuto conto del tipo di laurea conseguita dal candidato. La Commissione dispone, per il colloquio, di un punteggio di 30/30; un uguale punteggio è a disposizione della Commissione per la valutazione dei titoli, che precederà i colloqui.

La Commissione stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli stessi.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non otterrà almeno la valutazione di 21/30.

La votazione complessiva sarà data dalla somma dei punti riportati nella valutazione dei titoli e del voto del colloquio.

Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Art. 8

Al termine dei lavori la Commissione redigerà - per ciascun Dipartimento - la graduatoria unica degli idonei.

La graduatoria resterà affissa per 5 giorni nella sede della Direzione regionale dell'agricoltura dove i candidati potranno prenderne visione.

Le borse che entro 5 giorni successivi all'ultimo giorno di esposizione della graduatoria - oppure entro sei mesi dalla data di decorrenza - restassero disponibili per rinuncia o decadenza dei vincitori o per altro motivo, potranno essere assegnate ai candidati idonei, nell'ordine di graduatoria, per lo stesso Dipartimento.

Le borse sono conferite, secondo l'ordine delle graduatorie suddette con provvedimento del Direttore regionale dell'agricoltura.

Gli assegnatari, sotto la loro personale responsabilità, dovranno dare assicurazione che non usufruiranno, per tutto il periodo della borsa, di altre borse di studio, né di analoghi assegni a carattere continuativo e che non percepiranno stipendi derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato.

La Direzione regionale dell'agricoltura potrà chiedere, in qualsiasi momento, ai vincitori la documentazione sulle dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione alla selezione.

Ogni difformità tra le dichiarazioni e la documentazione, nonché la omessa presentazione, comporta decadenza automatica dalla borsa e la restituzione da parte dell'interessato delle somme percepite.

Art. 9

Il programma di ricerca che verrà svolto da parte di ciascun assegnatario verrà stabilito dal Direttore del Dipartimento nell'ambito delle discipline di competenza ed approvato preventivamente dal Direttore regionale dell'agricoltura; al termine dell'anno verrà presentata dal Preside della facoltà di agraria all'Amministrazione regionale, una relazione dei Direttori dei Dipartimenti sull'attività svolta dai singoli assegnatari delle borse di studio attribuite dalla Regione e sui risultati delle singole ricerche.

Art. 10

La data di decorrenza delle singole borse verrà stabilita dalla Direzione regionale dell'agricoltura.

Gli assegnatari dovranno iniziare alla data suddetta l'attività di ricerca nel Dipartimento della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Udine loro assegnata e continuarla per tutto il periodo di durata della borsa.

Art. 11

L'assegnatario che, su segnalazione del Direttore del Dipartimento nel quale opera, dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma, non la prosegua regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o che si renda responsabile di gravi mancanze o che, infine, non dia prova di possedere sufficiente attitudine per la ricerca, potrà essere dichiarato decaduto dall'ulteriore utilizzazione della borsa con provvedimento del Direttore regionale dell'agricoltura.

Gli assegnatari dovranno altresì rilasciare all'Università dichiarazione esonerativa da qualsiasi responsabilità per infortunio o per danni di qualsiasi genere non coperti da eventuale polizza assicurativa stipulata dall'Università.

L'Amministrazione regionale resta comunque sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi danno che il borsista, nell'esercizio dell'attività di studio o di ricerca, subisca o arrechi ad altri.

Art. 12

Nel caso i termini di cui al presente bando scadano in giornata festiva a tutti gli effetti oppure in giornata non lavorativa secondo l'ordinamento regionale, attualmente sabato, i termini stessi saranno posticipati al giorno lavorativo immediatamente successivo.

VISTO: IL DIRETTORE REGIONALE:
BEVILACQUA

Fac-simile della domanda da presentare in carta semplice

Alla Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia
Direzione regionale dell'agricoltura
Via A. Caccia, n. 17
33100 - Udine

Il/La sottoscritto/a . . . . ,

nato/a a . . . . (. . . . .), il . . . . ,

e residente a . . . . via . . . .

chiede di partecipare alla selezione ai fini dell'assegnazione di una borsa di studio per ricerche da effettuare presso il Dipartimento di (1) . . . . della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Udine, usufruendo di una borsa di studio a termini dell'articolo 1 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 42.

Il/la sottoscritto/a, sotto la sua personale responsabilità, dichiara:

1. di essere in possesso della laurea in . . . . ,
   conseguita in data . . . . , presso . . . . ,
   con una votazione finale di . . . . . /110 . . . . ;
2. di aver sostenuto gli esami di profitto di seguito elencati con le relative votazioni riportate: (2) . . . .
   . . . .
   . . . .
   . . . .
   . . . . ;

   oppure

   di aver sostenuto gli esami di profitto di cui al certificato di laurea allegato riportante detti esami e le relative votazioni conseguite;
3. di essere cittadino/a italiano/a;
4. di essere residente, alla data di pubblicazione del bando di concorso, nel Comune di . . . .
   . . . . ;
5. di non aver riportato condanne penali (3);
6. di conoscere la o le seguenti lingue: . . . . (4) . . . . ;
7. di avere il seguente numero di codice fiscale . . . . ;

Allega alla presente (5) . . . .
nonché (6) . . . .

Il/La sottoscritto/a espressamente dichiara di aver letto il bando per l'assegnazione di dette borse di studio e di accettarlo integralmente e senza alcuna riserva.

In particolare dichiara:

- di aver presentato domanda anche per l'assegnazione di una borsa di studio per ricerche da effettuare presso il Dipartimento di . . . . ,
  alla quale ha allegato la documentazione relativa anche alla presente domanda;
- di non usufruire di borse di studio o di addestramento di altre istituzioni (7).

Chiede che ogni comunicazione relativa al concorso gli sia inviata al seguente indirizzo: . . . .
. . . .
. . . .

Distinti saluti.

. . . . (8) . . . .

. . . . (9)

NOTE:

(1) Specificare la denominazione del Dipartimento per cui si concorre;

(2) Dichiarazione da effettuare nel caso non venga allegato il certificato di laurea;

(3) Eventualmente specificare le condanne riportate;

(4) Specificare il grado di conoscenza della lingua straniera. Nel caso di conoscenza di più lingue, specificare il grado di conoscenza per ciascuna di esse;

(5) Copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità ed eventualmente certificato di laurea con le votazioni riportate nei singoli esami; indicare se tali documenti sono eventualmente allegati ad altra domanda per Dipartimento diverso;

(6) Elencare gli eventuali titoli, pubblicazioni, tesi di laurea, ecc., che il candidato allega alla domanda affinché siano valutati;

(7) In caso contrario specificare l'istituzione che eroga tali prestazioni e la loro prevedibile durata;

(8) Luogo e data;

(9) Firma leggibile.

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 31 agosto 1999, n. AMB. 738-UD/ESR/425. (Estratto).

Cessazione parziale dell'autorizzazione alla Società ECOFARM S.r.l. di Udine ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi (ex ospedalieri).

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, come modificato ed integrato con il Decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonchè il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa statale, ed in particolare del Regolamento approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

(omissis)

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'Ambiente n. AMB/611-UD/ESR/425 del 27 luglio 1990 successivamente prorogato, modificato ed aggiornato con i decreti dell'Assessore regionale all'Ambiente n. AMB/1275-UD/ESR/425 del 24 luglio 1992, n. AMB/332-UD/ESR/425 del 23 marzo 1993, n. AMB/676-UD/ESR/425 del 27 giugno 1994, n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995 e con i decreti del Direttore regionale dell'Ambiente n. AMB/1395-UD/ESR/425 del 4 settembre 1996, n. AMB/118-UD/ESR/425 del 9 febbraio 1998, n. AMB/1072-UD/ESR/425 del 19 ottobre 1998 e n. AMB/452-UD/ESR/425 del 3 giugno 1999, con i quali, la Società ECOFARM S.r.l. con sede in Udine via Mercatovecchio, 28, è stata autorizzata fino alla data di efficacia dell'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti o a quella della decisione definitiva sul provvedimento di diniego di iscrizione e comunque non oltre il 18 giugno 1999, data di validità della garanzia finanziaria, ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali pericolosi (ex ospedalieri), per una quantità massima annua di 60 tonnellate, e di rifiuti speciali non pericolosi (ex ospedalieri) per una quantità massima annua di 1 tonnellata;

VISTA l'istanza del 16 giugno 1999, con la quale, la predetta Società ha chiesto la proroga di sei mesi e per-

tanto fino al 18 dicembre 1999, dell'autorizzazione di cui sopra;

ATTESO che la Società ECOFARM S.r.l. è iscritta all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti alla categoria 3, classe D (rifiuti speciali non tossici e nocivi - quantità giornaliera inferiore a 50 tonnellate) come risulta dal decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti n. TS/163 del 9 marzo 1999;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti del 14 aprile 1999, con il quale è stata disposta l'accettazione delle garanzie finanziarie;

CONSIDERATO che l'Amministrazione regionale ha autorizzato la Società ECOFARM S.r.l. ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (ex ospedalieri);

VISTA la nota del 20 aprile 1999, con la quale, la C.C.I.A.A. di Trieste, Sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, attesta l'avvenuta presentazione, da parte della Società ECOFARM S.r.l., dell'istanza di variazione del 11 dicembre 1998, onde permettere alla Società medesima di poter effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali pericolosi;

ATTESO che con la succitata nota del 20 aprile 1999, la Sezione regionale dell'Albo smaltitori comunica che essendo la domanda di variazione pervenuta successivamente all'entrata in vigore del D.M. n. 406 del 28 aprile 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 1998, la Società in oggetto, deve presentare una nuova domanda di variazione sulla modulistica allegata nonchè tutta la documentazione prevista dal sopracitato D.M. 406/1998;

RITENUTO pertanto, in attesa della variazione dell'iscrizione dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti della Società ECOFARM S.r.l., di assumere il conseguente provvedimento di cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale limitatamente all'attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi (ex ospedalieri), mantenendo la validità dell'autorizzazione stessa per quanto concerne la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali pericolosi (ex ospedalieri), onde consentire alla predetta Società il proseguo dell'attività;

CONSIDERATO che a seguito della parziale cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale, la Società ECOFARM S.r.l. effettuerà la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali pericolosi (ex ospedalieri) per una quantità massima annua di 60 tonnellate;

VISTO il parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di cui sopra nonchè alla cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale limitatamente alla raccolta e al trasporto di rifiuti speciali non pericolosi (ex ospedalieri), espresso in data 14 luglio 1999, dal Direttore del Servizio per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti;

ATTESO che la polizza fidejussoria n. 1167055 mantiene la sua validità fino al 18 dicembre 1999;

(omissis)

ATTESO che nel corso dell'istruttoria è scaduta l'autorizzazione di cui trattasi e considerato che la domanda di proroga è stata presentata nei termini nulla osta all'accoglimento della stessa;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 30, comma 15, del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 915/1982, in scadenza, sono prorogate, a cura delle amministrazioni che le hanno rilasciate, fino alla data di efficacia dell'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti o a quella della decisione definitiva sul provvedimento di diniego di iscrizione e che le stesse amministrazioni adottano i provvedimenti di diffida, di variazione, di sospensione o di revoca delle predette autorizzazioni;

(omissis)

RITENUTO pertanto di prorogare, in sanatoria, l'autorizzazione alla raccolta e al trasporto unicamente dei rifiuti speciali pericolosi (ex ospedalieri), fino alla data di efficacia dell'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti o a quella della decisione definitiva sul provvedimento di diniego di iscrizione e comunque non oltre il 18 dicembre 1999, data di validità della garanzia finanziaria;

VISTO l'articolo 2, II comma, lettera a), del precitato Regolamento, in base al quale, le competenze residuali in materia di autorizzazione alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, in attesa della prevista iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, rimangono in capo alla Direzione regionale dell'Ambiente;

DECRETA

Art. 1

È cessata, limitatamente all'attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi (ex ospedalieri), l'efficacia del decreto dell'Assessore regionale all'Ambiente n. AMB/611-UD/ESR/425 del 27 luglio 1990 successivamente prorogato, modificato ed aggiornato con i decreti dell'Assessore regionale all'Ambiente n. AMB/1275-UD/ESR/425 del 24 luglio 1992, n. AMB/332-UD/ESR/425 del 23 marzo 1993, n. AMB/676-UD/ESR/425 del 27 giugno 1994, n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995 e con i decreti del Direttore regionale dell'Ambiente n. AMB/1395-UD/ESR/425 del 4 settembre 1996, n. AMB/118-

UD/ESR/425 del 9 febbraio 1998, n. AMB/1072-UD/ESR/425 del 19 ottobre 1998 e n. AMB/452-UD/ESR/425 del 3 giugno 1999, con effetto dalla data del 14 aprile 1999.

Art. 2

È prorogata, in sanatoria, fino alla data di efficacia dell'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti o a quella della decisione definitiva sul provvedimento di diniego di iscrizione e comunque non oltre il 18 dicembre 1999, data di validità della garanzia finanziaria, limitatamente all'attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi (ex ospedalieri), l'autorizzazione di cui al decreto dell'Assessore regionale all'Ambiente n. AMB/611-UD/ESR/425 del 27 luglio 1990 successivamente prorogato, modificato ed aggiornato con i decreti dell'Assessore regionale all'Ambiente n. AMB/1275- UD/ESR/425 del 24 luglio 1992, n. AMB/332-UD/ESR/425 del 23 marzo 1993, n. AMB/676-UD/ESR/425 del 27 giugno 1994, n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995 e con i decreti del Direttore regionale dell'Ambiente n. AMB/1395-UD/ESR/425 del 4 settembre 1996, n. AMB/118-UD/ESR/425 del 9 febbraio 1998, n. AMB/1072-UD/ESR/425 del 19 ottobre 1998 e n. AMB/452-UD/ESR/425 del 3 giugno 1999, relativa alla Società ECOFARM S.r.l. con sede in Udine, via Mercatovecchio, 28.

Art. 3

Si dà atto che a seguito della parziale cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale di cui all'articolo 1, la Società ECOFARM S.r.l. è autorizzata ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali pericolosi (ex ospedalieri), per una quantità massima annua di 60 tonnellate.

Art. 4

È fatto obbligo alla Società autorizzata di comunicare alla Direzione regionale dell'Ambiente la data di efficacia della variazione di iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti e di trasmettere le relative copie dei provvedimenti di iscrizione ed accettazione delle garanzie finanziarie.

Artt. 5 - 6

(omissis)

Trieste, addì 31 agosto 1999

ZOLLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 settembre 1999, n. 2695. (Estratto).

Comune di Raveo. Conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 26 del 30 aprile 1999, di approvazione del Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 752 del 16 marzo 1999 in merito al Piano regolatore generale comunale del Comune di Raveo, superate dall'introduzione di modifiche e dalla proposizione di motivazioni a sostegno di specifiche previsioni di piano, disposte con la deliberazione comunale consiliare n. 26 del 30 aprile 1999;

2. di prendere atto delle modifiche, conseguenti all'accoglimento parziale delle osservazioni ed opposizioni presentate al Piano regolatore generale comunale del comune di Raveo, introdotte con la deliberazione consiliare n. 26 del 30 aprile 1999;

3. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 26 del 30 aprile 1999, di approvazione del Piano regolatore generale comunale del Comune di Raveo;

4. (omissis)

IL VICEPRESIDENTE: CIANI

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 settembre 1999, n. 2699. (Estratto).

Comune di Reana del Rojale. Conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 65 del 20 luglio 1999, di approvazione del Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di prendere atto delle modifiche, conseguenti al parziale accoglimento delle osservazioni ed opposizioni presentate al Piano regolatore generale comunale del Comune di Reana del Rojale, introdotte con la deliberazione consiliare n. 65 del 20 luglio 1999;

2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 65 del 20 luglio 1999, di approvazione del Piano regolatore generale comunale del Comune di Reana del Rojale;

3. (omissis)

IL VICEPRESIDENTE: CIANI
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 settembre 1999, n. 2746. (Estratto).

Legge 1766/1927. Comune di Trieste. Autorizzazione alla alienazione di un'area soggetta ad uso civico, situata nel comune censuario di Contovello.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità

DELIBERA

1. Di autorizzare l'alienazione, da parte del Comune di Trieste, di un'area di dichiarato uso civico, dell'estensione di mq. 32, distinta in Catasto quale porzione della particella catastale n. 408/2, censita nella P.T. 2089, c.t. 2°, del comune censuario di Contovello, per un corrispettivo di lire 3.150.000.
2. Di prescrivere che la somma che il Comune di Trieste ricaverà dalla alienazione di cui alla presente delibera sia investita in titoli del debito pubblico intestati al Comune medesimo, con vincolo a favore della Regione Friuli-Venezia Giulia per essere destinata, occorrendo, ad opere di carattere permanente di interesse generale della popolazione della frazione di Contovello.
3. (omissis)

IL VICEPRESIDENTE: CIANI
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 settembre 1999, n. 2817.

Legge 164/1992, articolo 16, punto 5, lettera a) e lettera b). Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini. Determinazione delle rese medie unitarie indicative D.O.C. e della produzione massima classificabile D.O.C., Campagna vendemmiale 1999.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE, la legge 10 febbraio 1992, n. 164 «Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini», ed in particolare l'articolo 16 che prevede la possibilità per il conduttore di vigneti, di rivendicare la denominazione di origine e la indicazione geografica tipica mediante la denuncia di produzione delle uve o la dichiarazione di produzione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che le Regioni debbano annualmente determinare:

a) le rese medie unitarie indicative delle D.O.C.G. e delle D.O.C. nel rispetto delle gradazioni minime naturali delle uve;
b) la produzione massima classificabile D.O.C.G. e D.O.C.;

VISTO il decreto 27 ottobre 1995, del Dirigente capo della Segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, con il quale viene riconosciuta la denominazione di origine controllata «Friuli-Annia»;

VISTO il D.P.R. 21 luglio 1975 di riconoscimento dei vini D.O.C. «Aquileia», da ultimo modificato con decreto 9 aprile 1998 del Dirigente capo della Segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

VISTO il D.P.R. 17 luglio 1985 di riconoscimento dei vini D.O.C. «Carso» da ultimo modificato con decreto 11 settembre 1996 del Dirigente capo della Segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

VISTO il D.P.R. 24 maggio 1968 di riconoscimento dei vini D.O.C. «Collio Goriziano o Collio» da ultimo modificato con decreto 25 marzo 1998 del Dirigente capo della Segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

VISTO il D.P.R. 20 luglio 1970 di riconoscimento dei vini D.O.C. «Colli Orientali del Friuli», da ultimo modificato con decreto 30 ottobre 1995 del Dirigente Capo della Segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

VISTO il D.P.R. 20 luglio 1970 di riconoscimento dei vini D.O.C. «Grave del Friuli», da ultimo modificato con decreto 16 febbraio 1998 del Dirigente capo della Segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

VISTO il D.P.R. 30 ottobre 1974 di riconoscimento dei vini D.O.C. «Isonzo», da ultimo modificato con il

decreto 1 agosto 1996 del Dirigente Capo della Segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

VISTO il D.P.R. 19 maggio 1975, di riconoscimento dei vini D.O.C. «Latisana», da ultimo modificato con D.M. 3 agosto 1993;

VISTO il D.P.R. 2 settembre 1985 di riconoscimento dei vini D.O.C. «Lison-Pramaggiore»;

SENTITI i Consorzi volontari di tutela e le categorie dei produttori appositamente convocati il 24 agosto 1999, presso la Direzione regionale dell'agricoltura, riunione alla quale hanno partecipato anche i rappresentanti degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, per riferire in ordine agli accertamenti previsti dall'articolo 16 punto 5, lettera a) della legge 164/1992, e i rappresentanti delle Camere di commercio della Regione, per le competenze connesse alla materia di che trattasi;

TENUTO presente l'andamento climatico e meteorico verificatosi nell'annata, nonché le condizioni generali ambientali e di coltivazione della vite nei riflessi quali-quantitativi delle uve nelle zone delimitate e destinate alla produzione dei vini stessi;

VISTO l'articolo 46 dello Statuto regionale;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 29/1992;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'agricoltura;

all'unanimità,

DELIBERA

1. Le rese medie unitarie indicative delle D.O.C. regionali, determinate nel rispetto delle gradazioni minime naturali delle uve per la vendemmia 1999, sono le seguenti:

D.O.C. FRIULI ANNIA

VITIGNI BIANCHI	Q.li uva-ettaro	VITIGNI ROSSI	Q.li uva-ettaro
Chardonnay	120	Cabernet franc	120
Malvasia	100	Cabernet sauvignon	120
Pinot bianco	100	Merlot	120
Pinot grigio	120	Refosco dal p.r.	100
Sauvignon	120		
Tocai friulano	120		
Traminer aromatico	120		
Verduzzo friulano	120		

D.O.C. FRIULI AQUILEIA

VITIGNI BIANCHI	Q.li uva-ettaro	VITIGNI ROSSI	Q.li uva-ettaro
Chardonnay	120	Cabernet franc	120
Pinot bianco	120	Cabernet sauvignon	120
Pinot grigio	130	Merlot	120
Riesling renano	120	Refosco dal p.r.	120
Sauvignon	120		
Tocai friulano	130		
Traminer aromatico	100		
Verduzzo friulano	110		
Malvasia istriana	120		
Muller thurgau	130		

D.O.C. CARSO

VITIGNI BIANCHI	Q.li uva-ettaro	VITIGNI ROSSI	Q.li uva-ettaro
Chardonnay	80	Cabernet franc	80
Malvasia	85	Cabernet sauvignon	80
Pinot grigio	80	Merlot	85
Sauvignon	80	Refosco dal p.r.	80
Traminer	80	Terrano	80
Vitovska	85		

D.O.C. COLLIO GORIZIANO O COLLIO

VITIGNI BIANCHI	Q.li uva-ettaro	VITIGNI ROSSI	Q.li uva-ettaro
Chardonnay	90	Cabernet franc	95
Malvasia istriana	100	Cabernet sauvignon	100
Muller thurgau	105	Merlot	105
Picolit	35	Pinot nero	100
Pinot bianco	100		
Pinot grigio	100		
Ribolla gialla	100		
Riesling italico	90		
Riesling renano	95		
Sauvignon	90		
Tocai friulano	105		
Traminer aromatico	95		

D.O.C. COLLI ORIENTALI DEL FRIULI

VITIGNI BIANCHI	Q.li uva-ettaro	VITIGNI ROSSI	Q.li uva-ettaro
Chardonnay	110	Cabernet franc	110
Malvasia istriana	110	Cabernet sauvignon	110
Picolit	40	Merlot	110
Pinot bianco	100	Pignolo	110
Pinot grigio	105	Pinot nero	110
Ribolla gialla	100	Refosco dal p.r.	110
Riesling renano	110	Schioppettino	110
Sauvignon	100	Tazzelenghe	110
Tocai friulano	110		
Traminer aromatico	110		
Verduzzo friulano	110		
Sottozona Ramandolo			
Verduzzo friulano	80		
Sottozona Cialla			
Picolit	35	Refosco dal p.r.	60
Ribolla gialla	80	Schioppettino	60
Verduzzo friulano	80		
Sottozona Rosazzo			
Picolit	30	Pignolo	70
Ribolla gialla	80		

D.O.C. FRIULI GRAVE

VITIGNI BIANCHI	Q.li uva-ettaro	VITIGNI ROSSI	Q.li uva-ettaro
Chardonnay	120	Cabernet franc	120
Pinot bianco	120	Cabernet sauvignon	120

Pinot grigio	120	Merlot	130
Riesling renano	120	Pinot nero	120
Sauvignon	120	Refosco dal p.r.	120
Tocai friulano	130		
Traminer aromatico	120		
Verduzzo friulano	120		

Per i vini «Novello», «Bianco», «Rosso», «Rosato», le rese dei vitigni sono individuate in 120 q.li uva-ettaro

D.O.C. ISONZO DEL FRIULI o ISONZO

VITIGNI BIANCHI	Q.li uva-ettaro	VITIGNI ROSSI	Q.li uva-ettaro
Chardonnay	100	Cabernet franc	110
Malvasia istriana	105	Cabernet sauvignon	110
Moscato giallo	105	Franconia	105
Moscato rosa	105	Merlot	115
Pinot bianco	105	Pinot nero	105
Pinot grigio	105	Refosco dal p.r.	110
Riesling italico	100	Schioppettino	100
Riesling renano	100		
Sauvignon	105		
Tocai friulano	115		
Traminer aromatico	105		
Verduzzo friulano	110		

D.O.C. FRIULI LATISANA

VITIGNI BIANCHI	Q.li uva-ettaro	VITIGNI ROSSI	Q.li uva-ettaro
Chardonnay	130	Cabernet franc	120
Malvasia istriana	120	Cabernet sauvignon	120
Pinot bianco	130	Franconia	120
Pinot grigio	120	Merlot	130
Riesling renano	120	Pinot Nero	120
Sauvignon	120	Refosco dal p.r.	130
Tocai friulano	130		
Traminer aromatico	120		
Verduzzo friulano	130		

D.O.C. LISON-PRAMAGGIORE

VITIGNI BIANCHI	Q.li uva-ettaro	VITIGNI ROSSI	Q.li uva-ettaro
Chardonnay	120	Cabernet franc	120
Pinot bianco	120	Cabernet sauvignon	120
Pinot grigio	120	Merlot	130
Riesling italico	110	Refosco dal p.r.	120
Sauvignon	115		
Tocai friulano	130		
Verduzzo friulano	120		

2. la produzione massima classificabile D.O.C. è rappresentata dall'intera produzione ottenuta nel rispetto dei massimali recati dai disciplinari di produzione di appartenenza;

3. la quantità di uva che dovesse eccedere i massimali indicati da ciascun disciplinare di produzione, purché la stessa non superi i limiti di tolleranza previsti dai medesimi, dovrà essere riportata con le modalità previste da ciascun disciplinare entro i limiti certificabili ed il supero di produzione potrà rientrare in una delle indicazioni geografiche tipiche riconosciute in regione;

4. qualora la quantità di uva dovesse eccedere i limiti di tolleranza previsti dai disciplinari di produzione, l'intera produzione non potrà essere classificabile come D.O.C., ma dovrà essere declassata al livello inferiore di vino da tavola e soltanto se sussistono le condizioni potrà essere classificabile come indicazione geografica tipica.

Il presente atto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: CIANI

IL VICESEGRETARIO: LEBAN

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 settembre 1999, n. 2818.

Regolamento CE n. 1627/1998 del Consiglio del 20 luglio 1998 che modifica il Regolamento CEE n. 822/1987. Individuazione delle cultivar di vitigni ammissibili alla richiesta di deroga.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio del 16 marzo 1987 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare l'articolo 6, paragrafo 1 - così come sostituito dall'articolo 1, punto 1) del regolamento CE n. 1592/96 - che definisce le tipologie ed i requisiti dei vini che possono accedere all'autorizzazione di nuovi impianti viticoli in deroga al vigente divieto di impianto;

VISTO il Regolamento CE n. 1627 del Consiglio del 20 luglio 1998 che modifica il Regolamento CEE n. 822/1987 concedendo all'Italia la possibilità di realizzare 2442 ettari di vigneto in deroga nelle campagne 1998/1999 e 1999/2000 per la produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate V.Q.P.R.D. (D.O.C.) e di vini ad indicazione geografica tipica (I.G.T.);

VISTO il decreto ministeriale n. 36604 del 27 novembre 1998 relativo all'autorizzazione per nuovi impianti viticoli ai sensi del Regolamento CE n. 1627/1998 con il quale è stata ripartita tra le regioni e le provincie autonome la superficie vitata complessivamente attribuita all'Italia, ed assegnata alla Regione Friuli-Venezia Giulia una quota pari a 100 ettari;

CONSIDERATO che nel suddetto decreto ministeriale vengono fornite indicazioni circa i criteri da adottare per individuare i vini D.O.C. e I.G.T. i cui vitigni potranno essere ricompresi nella richiesta di deroga;

VISTO il decreto ministeriale n. 33384 del 31 maggio 1999 che modifica il sopracitato D.M. 36604/1998

posticipando la data utile per l'invio al Ministero per le Politiche Agricole dell'elenco dei V.Q.P.R.D. e dei vini da tavola ad IGT che hanno diritto all'autorizzazione ai nuovi impianti viticoli stabiliti dal citato Regolamento CE 1627/1998, dal 31 maggio 1999 al 30 settembre 1999;

VISTA la nota prot. n. 33339 dell'8 giugno 1999 con la quale il Ministero per le politiche agricole informa che la Commissione U.E. con nota n. VI/29600 del 25 maggio 1999 ha comunicato che le tre campagne di riferimento citate dal Reg. CE n. 1627/1998 devono intendersi quelle che precedono l'effettiva assegnazione dell'autorizzazione ai viticoltori dei nuovi impianti;

RITENUTO che, in coerenza con la politica vitivinicola regionale sino ad ora adottata, la realizzazione dei nuovi impianti di vite debba essere riservata alle aree a denominazione di origine controllata, nonché, esclusivamente per i vitigni autoctoni, alle aree ad indicazione geografica tipica;

CONSIDERATO che per quanto riguarda l'individuazione della tipologia di vitigni che presentano le caratteristiche qualitative e di mercato previste dall'articolo 1, punto 1) del regolamento CE n. 1592/1996 sono stati sentiti i Consorzi D.O.C., l'ERSA e gli Enti camerali della Regione;

RITENUTO di individuare, anche sulla base delle indicazioni fornite dagli organismi interpellati, i vini di qualità prodotti in regioni determinate ed i vini da tavola ad indicazione geografica tipica (esclusivamente per i vitigni autoctoni) per i quali la domanda è superiore all'offerta di mercato o che presentano interessanti possibilità di mercato;

PRESO ATTO della minima quantità di vino distillato volontariamente nelle ultime tre campagne vendemmiali in Regione (valutabile in misura inferiore all'1% rispetto al 10% preso come parametro massimo dal D.M. 36604/98 citato);

ACCERTATO che nelle ultime tre campagne vendemmiali non sono stati registrati premi per l'abbandono definitivo della viticoltura di cui al Reg. CEE n. 1442/88;

VISTO l'articolo 3 del D.M. 36604 del 27 novembre 1998 il quale stabilisce il termine del 31 maggio 1999 per l'invio da parte delle Amministrazioni regionali dell'elenco dei V.Q.P.R.D. e dei vini da tavola ad IGT a cui potranno essere assegnati i nuovi impianti autorizzati;

VISTO il D.M. 33384 del 31 maggio 1999 che proroga il suddetto termine al 30 settembre 1999;

RITENUTO di adottare successivamente apposito regolamento per l'individuazione delle modalità, dei termini e dei criteri di presentazione delle domande e di assegnazione delle autorizzazioni all'impianto di nuovi vigneti;

RITENUTO di dare priorità nell'assegnazione delle autorizzazioni di nuovo impianto a quei vini per i quali si sono verificati reimpianti in forza del trasferimento di diritti di reimpianto da altra regione di produzione;

RITENUTO di suddividere l'intera disponibilità di superficie da vitare assegnata alla regione con il suddetto decreto ministeriale n. 36604 del 27 novembre 1998 in tre quote distinte che tengano conto della vocazionalità del territorio e cioè: zona carsica ed intera provincia di Trieste, zona collinare e zona di pianura;

RITENUTO di privilegiare nell'assegnazione delle autorizzazioni di nuovo impianto i vigneti realizzati:

a) all'interno dell'area che delimita le sottozone delle zone D.O.C.
b) con vitigni a bacca bianca
c) con una densità di impianto superiore a 3300 ceppi per ettaro in pianura e 4000 in collina
d) con sistemi di allevamento «Gujot» o «cordone speronato»
e) con palificazione in legno;

RITENUTO altresì di privilegiare nella suddetta assegnazione i richiedenti che:

a) occupano presso la propria azienda agricola un maggior numero di personale fisso
b) aderiscono al consorzio di tutela D.O.C.
c) hanno acquistato diritti di reimpianto
d) attuano il metodo di produzione biologico previsto dal Regolamento (CEE) 2092/1991 oppure esercitano l'attività agricola eco-compatibile prevista dal regolamento CEE 2078/1992
e) non hanno ottenuto i benefici previsti dal programma operativo di consolidamento strutturale del settore vitivinicolo nella Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione della D.G.R. 20 novembre 1998 n. 3424, pur avendo presentato la relativa domanda;

RITENUTO di escludere dall'assegnazione delle autorizzazioni i richiedenti che:

a) sono stati ammessi all'assegnazione di superfici da destinare alla realizzazione di nuovi impianti di viti in applicazione della D.G.R. 19 dicembre 1997 n. 3856
b) sono stati inseriti in graduatoria utile nell'assegnazione di nuova superficie da vitare in attuazione della D.G.R. 20 novembre 1998 n. 3424 concernente il programma operativo di consolidamento strutturale del settore vitivinicolo nella Regione Friuli-Venezia Giulia in applicazione del regolamento (CE) 950/1997.

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'agricoltura,

all'unanimità,

DELIBERA

1. I nuovi impianti di vite per uve da vino dovranno essere realizzati all'interno delle aree a denominazione di origine controllata e - limitatamente ai vitigni autoctoni - nelle aree ad indicazione geografica tipica.

2. I vitigni per i quali può essere presentata istanza di nuovo impianto sono i seguenti:

ZONA D.O.C.

Friuli-Annia: Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Chardonnay, Malvasia istriana, Merlot, Pinot grigio;

Friuli-Aquileia: Cabernet franc, Chardonnay, Merlot, Pinot grigio, Refosco dal peduncolo rosso;

Carso: Terrano, Vitovska, Malvasia istriana, Merlot, Sauvignon, Chardonnay;

Colli Orientali del Friuli: Cabernet franc, Merlot, Pignolo, Refosco dal peduncolo rosso, Schioppettino, Chardonnay, Ribolla gialla, Pinot bianco, Pinot grigio, Sauvignon, Verduzzo friulano;

Collio: Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Merlot, Chardonnay, Ribolla gialla, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling renano, Sauvignon;

Friuli-Grave: Chardonnay, Pinot grigio, Pinot bianco, Sauvignon, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Merlot, Refosco dal peduncolo rosso;

Friuli-Isonzo o Isonzo del Friuli: Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Merlot, Pinot grigio, Sauvignon, Pinot bianco, Chardonnay;

Friuli-Latisana: Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Malvasia istriana, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling renano;

Lison-Pramaggiore: Cabernet sauvignon, Refosco dal peduncolo rosso, Pinot grigio.

I.G.T.

Vitigni autoctoni (Forgiarin, Sciaglin, Ucelut).

3. Sono assegnati 15 ettari di superficie da vitare alla zona carsica ed all'intera Provincia di Trieste, 30 ettari alla zona collinare e la quota restante alla zona di pianura. Nel caso in cui le richieste ammesse per la zona carsica e la Provincia di Trieste non esauriscano il limite di 15 ettari, la quota residua viene assegnata in aumento alla zona collinare. Nel caso in cui le richieste ammesse per la zona collinare non esauriscano il limite di zona, maggiorato della quota eventuale derivante dalla zona carsica e dalla Provincia di Trieste, quanto residua viene assegnato alla zona di pianura.

4. Nell'assegnazione delle autorizzazioni di nuovo impianto saranno privilegiati i vigneti realizzati:

a) all'interno dell'area che delimita le sottozone delle zone D.O.C.
b) con vitigni a bacca bianca
c) con una densità d'impianto superiore a 3300 ceppi per ettaro in pianura e 4000 in collina
d) con sistemi di allevamento «Gujot» o «cordone speronato»
e) con palificazione in legno.

5. Nell'assegnazione delle autorizzazioni di nuovo impianto saranno privilegiati i richiedenti che:

a) occupano presso la propria azienda agricola un maggior numero di personale fisso
b) aderiscono al Consorzio di tutela D.O.C.
c) hanno acquistato diritti di reimpianto
d) attuano il metodo di produzione biologica previsto dal regolamento (CEE) 2092/1991 oppure esercitano l'attività agricola eco-compatibile prevista dal Regolamento CEE 2078/92
e) non hanno ottenuto i benefici previsti dal programma operativo di consolidamento strutturale del settore vitivinicolo della Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione della D.G.R. 20 novembre 1998 n. 3424, pur avendo presentato la relativa domanda.

6. Nell'assegnazione delle autorizzazioni di nuovo impianto saranno esclusi i richiedenti che:

a) sono stati ammessi all'assegnazione di superfici da destinare alla realizzazione di nuovi impianti di viti in applicazione della D.G.R. 19 dicembre 1997 n. 3856
b) sono stati inseriti in graduatoria utile nell'assegnazione di nuova superficie da vitare in attuazione del D.G.R. 20 novembre 1998 n. 3424 concernente il Programma operativo di consolidamento strutturale del settore vitivinicolo nella Regione Friuli-Venezia Giulia in applicazione del Regolamento (CE) 950/1997.

7. Con successivo regolamento si procederà all'individuazione delle modalità, dei termini e dei criteri per la presentazione delle istanze all'Amministrazione regionale e per l'assegnazione delle autorizzazioni all'impianto di nuovi vigneti.

8. La presente deliberazione sarà inviata al Ministero per le politiche agricole ai sensi dell'articolo 3 del D.M. n. 36604 del 27 novembre 1998 e verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: CIANI

IL VICESEGRETARIO: LEBAN

DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA, DELLA COOPERAZIONE E DELL'ARTIGIANATO

Iscrizione di 8 società cooperative al Registro regionale delle cooperative.

Con decreto assessorile del 9 luglio 1999, sono state iscritte al Registro regionale le sottoelencate società cooperative:

Sezione produzione e lavoro:

1. «B.J.P. Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Trieste;
2. Servinco - Servizi in cooperativa - Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine;
3. «Norica - Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine;
4. «CO.M.EDI.L. - Cooperativa meccanica edile di lavoro - Piccola Società cooperativa a r.l.», con sede in Codroipo;
5. «Colori Piccola Società cooperativa a r.l.», con sede in Tricesimo;
6. «CO.ME.VE. F.V.G. Piccola Società cooperativa a r.l.», con sede in Pordenone;
7. »Union Cooperativa Piccola Società cooperativa a r.l.», con sede in Pravisdomini.

Sezione miste:

1. «Cooperativa distribuzione prodotti agroalimentari - CO.DI.PA. - Piccola Società cooperativa a r.l.», con sede in Pordenone.

Iscrizione di 2 società cooperative al Registro regionale delle cooperative.

Con decreto assessorile del 22 luglio 1999, sono state iscritte al Registro regionale le sottoelencate società cooperative:

Sezione produzione e lavoro:

1. «Mladika S.c. a r.l.», con sede in Trieste;

Sezione produzione-lavoro e cooperazione sociale:

1. «Arcobaleno cooperativa sociale - piccola Società cooperativa a r.l.», con sede in Tarcento.

Iscrizione al Registro regionale delle cooperative della società cooperativa «Idealavori - soc. coop. a r.l.» di Carlino.

Con decreto assessorile del 16 agosto 1999 è stata iscritta al Registro regionale delle cooperative, sezione produzione e lavoro, la società cooperativa «Idealavori - Soc. coop. a r.l.» con sede in Carlino.

DIREZIONE REGIONALE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Servizio della pianificazione territoriale subregionale

Udine

Comune di Artegna. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 68 del 26 luglio 1999 il Comune di Artegna ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale sentito il Comitato tecnico regionale e prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Barcis. Avviso di approvazione del Piano per Insediamenti Produttivi di iniziativa pubblica per la zona artigianale D2.

Con deliberazione consiliare n. 1/G del 9 luglio 1999, il Comune di Barcis ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni al Piano per insediamenti produttivi di iniziativa pubblica per la zona artigianale D2, ha recepito le prescrizioni vincolanti, in ordine al Piano, di cui al parere del Comitato tecnico regionale n. 112/1-T/99 del 7 giugno 1999, ed ha approvato il Piano medesimo, modificato di conseguenza, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Camino al Tagliamento. Avviso di approvazione della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 38 del 23 luglio 1999 il Comune di Camino al Tagliamento ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni.

Comune di Campoformido. Avviso di adozione della variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 13 del 29 gennaio 1999 il Comune di Campoformido ha adottato la variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Chiusaforte. Avviso di adozione della variante n. 16 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 51 del 30 luglio 1999 il Comune di Chiusaforte ha adottato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 1/1978 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 16 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 16 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Chiusaforte. Avviso di adozione della variante n. 17 al Piano regolatore generale avente i contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 52 del 30 luglio 1999 il Comune di Chiusaforte ha adottato la variante n. 17 al Piano regolatore generale avente i contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 17 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Codroipo. Avviso di adozione della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 53 del 17 giugno 1999 il Comune di Codroipo ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Codroipo. Avviso di approvazione del Piano per gli insediamenti produttivi per la zona omogenea D2 denominata «Piccola di Moro 2».

Con deliberazione consiliare n. 77 del 5 agosto 1999, il Comune di Codroipo ha respinto l'opposizione ed ha esaminato l'osservazione presentate al Piano per gli insediamenti produttivi per la zona omogenea D2 denominata «Piccola di Moro 2», ha preso atto del parere favorevole, in ordine al Piano, di cui al parere del Comitato tecnico regionale n. 105/1-T/99 del 7 giugno 1999 ed ha approvato il Piano medesimo, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Farra d'Isonzo. Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 23 del 26 luglio 1999, il Comune di Farra d'Isonzo ha approvato ai sensi

dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, né vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Forni di Sotto. Avviso di approvazione della variante n. 5 al Piano particolareggiato di recupero della Borgata di Vico.

Con deliberazione consiliare n. 59 dell'11 agosto 1999, il Comune di Forni di Sotto ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 5 al Piano particolareggiato di recupero della Borgata di Vico, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Gonars. Avviso di adozione della variante n. 8Bis al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 52 del 27 luglio 1999 il Comune di Gonars ha adottato la variante n. 8Bis al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 8Bis al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Paluzza. Avviso di approvazione della variante n. 20 al Piano regolatore generale (legge 1/1978, articolo 1).

Con deliberazioni consiliari n. 13 del 19 marzo 1999 e n. 52 del 13 agosto 1999 il Comune di Paluzza ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 20 al Piano regolatore generale facendo proprio il parere del Comitato tecnico regionale n. 220/1-T/98 del 21 dicembre 1998 e prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni.

Comune di Paluzza. Avviso di approvazione della variante n. 22 al Piano regolatore generale.

Con deliberazione consiliare n. 53 del 13 agosto 1999 il Comune di Paluzza ha preso atto che, in ordine alla variante n. 22 al Piano regolatore generale, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, non sono state formulate riserve vincolanti da parte della Giunta regionale, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32, comma 6 della legge regionale 52/1991.

Comune di Paluzza. Avviso di approvazione della variante n. 23 al Piano regolatore generale.

Con deliberazione consiliare n. 54 del 13 agosto 1999 il Comune di Paluzza ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 23 al Piano regolatore generale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni.

Comune di Paluzza. Avviso di approvazione della variante n. 19 al Piano regolatore generale (legge 1/1978, articolo 1).

Con deliberazione consiliare n. 61 del 26 agosto 1999 il Comune di Paluzza ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 19 al Piano regolatore generale, sentito il Comitato tecnico regionale e prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni.

Comune di Pordenone. Avviso di adozione della variante n. 43 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 71 del 22 luglio 1999 il Comune di Pordenone ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/91, la variante n. 43 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 43 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Romans d'Isonzo. Avviso di approvazione della variante n. 10 al Piano regolatore generale.

Con deliberazione consiliare n. 33 del 27 luglio 1999 il Comune di Romans d'Isonzo ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 10 al Piano regolatore generale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di San Martino al Tagliamento. Avviso di adozione del Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 17 del 4 maggio 1999 il Comune di San Martino al Tagliamento ha adottato il Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, il Piano regolatore generale comunale sarà depositato presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di San Quirino. Avviso di adozione della variante n. 26 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 43 del 7 giugno 1999 il Comune di San Quirino ha adottato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 1/1978 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 26 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 26 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Spilimbergo. Avviso di adozione della variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 68 del 29 giugno 1999 il Comune di Spilimbergo ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Udine. Avviso di adozione della variante n. 106 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 119 del 19 luglio 1999 il Comune di Udine ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 106 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 106 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i

proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Udine. Avviso di adozione della variante n. 107 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 132 del 26 luglio 1999 il Comune di Udine ha adottato la variante n. 107 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 107 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Verzegnis. Avviso di approvazione della variante n. 17 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione e n. 1 al Piano regolatore generale comunale (legge 1/1978, articolo 1).

Con deliberazione consiliare n. 20 del 26 aprile 1999 il Comune di Verzegnis ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 17 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione e n. 1 al Piano regolatore generale comunale facendo proprio il parere vincolante del Comitato tecnico regionale e prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO
TRIESTE

Determinazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi relativi all'attuazione del programma di politica attiva del lavoro - anno 1998.

PROCEDIMENTI	GIORNI
1) Interventi per l'occupazione dell'area del lavoro dipendente ed in cooperazione: articoli 7 e 8 della legge regionale 1/1998. Concessione ed erogazione dei contributi.	365
2) Interventi per l'autoccupazione nell'area delle nuove iniziative imprenditoriali: articolo 9 della legge regionale 1/1998. Ammissione ai contributi.	240
3) Interventi per l'autoccupazione nell'area delle nuove iniziative imprenditoriali: articolo 9 della legge regionale 1/1998. Concessione ed erogazione della prima tranche dei contributi	240
4) Interventi per l'autoccupazione nell'area delle nuove iniziative imprenditoriali: articolo 9 della legge regionale 1/1998. Erogazione del saldo dei contributi	240
5) Interventi speciali per favorire l'occupazione attraverso il sostegno a piani occupazionali: articolo 18 della legge regionale 1/1998. Approvazione progetti	270
6) Interventi speciali per favorire l'occupazione attraverso il sostegno a piani occupazionali: articolo 18 della legge regionale 1/1998. Concessione ed erogazione della prima tranche di contributi	240
7) Interventi speciali per favorire l'occupazione attraverso il sostegno a piani occupazionali: articolo 18 della legge regionale 1/1998. Erogazioni successive.	240
8) Interventi per borse di studio a sostegno della qualificazione/riqualificazione dei lavoratori: articolo 11 della legge regionale 1/1998. Assegnazione delle borse di studio	210
9) Interventi per borse di studio a sostegno della qualificazione/riqualificazione dei lavoratori: articolo 11 della legge regionale 1/1998. Erogazione delle borse di studio	210
10) Provvedimenti di reiezione di domande o progetti non ammissibili	365
11) Provvedimenti di revoca di contributi già concessi	210
12) Provvedimenti di sospensione dell'erogazione dei contributi (dalla data della comunicazione fino al relativo provvedimento)	150

I termini di conclusione dei procedimenti indicati nell'elenco decorrono:

- per le domande presentate antecedentemente alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione, dalla data di pubblicazione medesima;
- per le domande successivamente alla data di presentazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione, dalla data di presentazione delle domande medesime.

La decorrenza dei termini indicati nell'elenco è sospesa nel periodo delle operazioni di conversione della banca dati della linea «Gestione delle pratiche» e della linea «Gestione della spesa» dal livello centrale a quello dipartimentale.

DIREZIONE REGIONALE DELLA VIABILITÀ E DEI TRASPORTI

TRIESTE

Bando di gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), decreto legislativo 158/1995, per la concessione dei servizi di trasporto pubblico locale di interesse provinciale (Unità di gestione triestina) a percorrenza annua di Km. 12.772.000, come da Piano regionale per il trasporto pubblico locale.

1. *Ente aggiudicatore*: Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia. Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, via Giulia 75/1, 34126 Trieste, telefono 040-3774740 (ufficio protocollo), fax 040-3774732; e-mail: viab.trasporti@regione.fvg.it

2. *Natura dell'appalto. Categoria di servizio*: 2. Servizi di trasporto terrestre; CPC: 7121.

3. *Luogo di prestazione dei servizi*: Provincia di Trieste.

4.

a) *Natura e qualità dei servizi da fornire*: concessione dei servizi di trasporto pubblico locale di interesse provinciale (Unità di Gestione Triestina) a percorrenza annua di Km. 12.772.000, come da Piano regionale per il trasporto pubblico locale approvato con D.G.R. n. 3377, del 20 novembre 1998.

b) *Qualifiche professionali*: possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada, ai sensi del Decreto Ministeriale 20 dicembre 1991, n. 448 - Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali e internazionali, ovvero equivalente titolo comunitario.

c) *Normativa applicabile*: Direttiva 93/38/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993; Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158; Legge regionale 7 maggio 1997, n. 20 «Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia» e loro successive modifiche e integrazioni; Legge regionale 3 maggio 1999, n. 12 «Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Modifiche alle leggi regionali 20/1997 e 13/1998».

d) *Durata dell'appalto dei servizi*: 10 anni.

5. *Forma giuridica dell'aggiudicatario*: l'aggiudicatario, ove non già costituito, dovrà trasformarsi in società per azioni, anche per fusione o incorporazione, anche mediante conferimento di rami d'azienda attinenti il trasporto pubblico locale, entro il 30 giugno 2000, nonché stabilire la sede amministrativa e quella secondaria nel territorio regionale per tutta la durata della concessione.

6.

a) *Termine per la ricezione delle domande di partecipazione*: entro le ore 16.00 dell'11 ottobre 1999.

b) *Indirizzo al quale devono essere spedite le domande di partecipazione*: indirizzo di cui al punto 1. Sulla busta dovrà essere evidenziata la dicitura: «domanda di partecipazione alla procedura di gara per la concessione del servizio dell'Unità di Gestione Triestina».

c) *Lingua nella quale devono essere redatte*: italiana.

7. *Cauzioni*: cauzione provvisoria, pari al 3 per mille dell'importo annuo a base di gara e cauzione definitiva pari al 20 per cento del corrispettivo annuo, secondo le modalità descritte nel capitolato.

8. *Corrispettivo di servizio e modalità di finanziamento e di pagamento*: l'importo del corrispettivo annuo, che compenserà tutte le prestazioni del concessionario necessarie alla corretta esecuzione dei servizi suddetti, sarà quantificato dalla Regione in sede di aggiudicazione e definito dall'ente concedente nel contratto di servizio sulla base dell'esito della gara; quello presunto, a base di gara, è di 32.382.783,91 Euro per anno, pari a lire 62.701.813.000 + IVA se dovuta. L'importo contrattuale sarà annualmente aggiornato al 95 per cento del tasso medio annuo ufficiale di inflazione per il settore dei trasporti (ISTAT), con riferimento all'anno precedente. L'erogazione dei corrispettivi annui avverrà ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 20/1997.

9. *Informazioni riguardanti la situazione propria del prestatore di servizi e le condizioni minime di carattere economico e tecnico che deve assolvere*: nella domanda di partecipazione il legale rappresentante dell'impresa, o della riunione di imprese, dovrà dichiarare, a pena di esclusione dall'invito alla gara, con riferimento specifico a ciascuno dei punti sotto elencati e con possibilità di successiva verifica, quanto segue:

a) 1. L'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara elencate nell'articolo 11 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.

2. Che nell'ultimo quinquennio l'impresa (o ciascuna impresa in caso di riunione di imprese) non è stata assoggettata alla dichiarazione di fallimento, concordato preventivo o liquidazione o equivalenti procedure secondo la disciplina del paese di appartenenza.
La dimostrazione dell'inesistenza di tali situazioni dovrà essere prodotta secondo le forme indicate nell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 358/1992.

b) Che l'impresa (o ciascuna impresa in caso di riunione di imprese) è iscritta nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura od equivalente sulla base di quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 358/1992.

c) Che l'impresa o la riunione di imprese dispone della capacità finanziaria ed economica da attestarsi con i seguenti documenti e sulla base di quanto disposto dall'articolo 13 del decreto legislativo 358/1992:

1. Dichiarazioni bancarie di affidamento rilasciate da istituti di credito per un importo corrispondente al 10 per cento del corrispettivo annuo a base di gara.

2. Dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa (comprese eventuali contribuzioni pubbliche) in ciascuno degli ultimi tre esercizi (1996-97-98) almeno pari al 30 per cento del corrispettivo annuo a base di gara.

d) Che l'impresa o la riunione di imprese dispone della capacità tecnica da attestarsi con:

1. Descrizione degli autobus di cui dispone, in misura non inferiore a 81 veicoli e comunque corrispondenti ad una capacità teorica di trasporto pari a 4.050 posti.

2. Indicazione dei tecnici e degli organi tecnici che facciano o meno parte integrante dell'impresa ed in particolare di quelli incaricati dei controlli di qualità.

3. Elenco dei principali servizi di trasporto di linea gestiti in concessione negli ultimi tre anni (1996-97-98), con indicazione dei periodi di effettuazione, dei ricavi d'esercizio, nonché eventuali contributi o corrispettivi di servizio, del luogo di prestazione e dell'Autorità che li ha autorizzati. Da tale elenco deve risultare, per ciascuno degli anni di riferimento una percorrenza chilometrica pari almeno al 15 per cento di quella complessiva di cui al precedente punto 4.a).

e) Di essere in possesso dei requisiti di cui al punto 4.b).

f) Di essere consapevole dell'obbligo, in caso di subentro nelle concessioni esistenti, di rilevare il personale necessario ed il materiale rotabile a prezzi di mercato, così come disposto dall'articolo 34 della legge regionale 7 maggio 1997 n. 20, così come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 3 maggio 1999, n. 12.

g) Di disporre delle attrezzature e dei mezzi necessari per l'esercizio del servizio, ovvero di impegnarsi ad assumerne la disponibiltà entro l'inizio del servizio.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 158/1995, i requisiti di capacità tecnica ed economica dovranno essere posseduti da ciascuna impresa mandante in misura non inferiore al 50 per cento di quelli richiesti al punto 9, lettere c) e d).

Le dichiarazioni di cui ai punti a) 1., a) 2., c) 2., d) 1., d) 2., d) 3., e), f), g), potranno essere prodotte ai sensi della legge 15/1968.

10. *Criteri di aggiudicazione*: l'aggiudicazione della gara per l'affidamento in concessione dei servizi di trasporto pubblico locale dell'Unità di Gestione Triestina avverrà a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 24, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 158 tenuto conto dei criteri indicati nella lettera d'invito e nel capitolato.

Non saranno ammesse offerte in aumento né offerte condizionate o limitate a parti dell'oggetto di gara.

In caso di un'unica offerta, purché considerata appropriata, si potrà procedere all'aggiudicazione.

Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge regionale 20/1997, così come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 3 maggio 1999, n. 12, ad uno stesso soggetto non può essere affidata la concessione di più di una delle unità di gestione individuate dal Piano regionale.

L'amministrazione regionale si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione.

11. *Altre informazioni*:

a) È consentito il subappalto di servizi di carattere marginale e/o aggiuntivi nei limiti indicati dal capitolato.

b) Le compensazioni per gli obblighi di servizio, così come complessivamente disciplinati dal contratto, sono considerate corrispettivo per l'effettuazione dei servizi minimi di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 422/1997.

c) L'aggiudicatario dovrà produrre le documentazioni antimafia così come richieste dalla legislazione vigente.

d) I concorrenti accettano incondizionatamente le regole del presente bando di gara ed a tale scopo con la richiesta di partecipazione dichiarano di accettare incondizionatamente e senza riserva le norme della presente procedura di gara.

12. *Data di spedizione all'Ufficio pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee del bando di gara da parte dell'ente aggiudicatore*: 16 settembre 1999.

13. *Data di ricezione del bando di gara da parte dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee*: 16 settembre 1999.

Responsabile del procedimento: dott. Dusan Olivo. Direttore regionale della viabilità e dei trasporti.

Trieste, addì 16 settembre 1999

IL DIRETTORE REGIONALE:
dott. Dusan Olivo

Bando di gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), decreto legislativo 158/1995 per la concessione dei servizi di trasporto pubblico locale di interesse provinciale (Unità di Gestione Pordenonese) a percorrenza annua di Km. 7.467.000, come da Piano regionale per il trasporto pubblico locale.

1. *Ente aggiudicatore*: Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia. Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, via Giulia 75/1, 34126 Trieste, telefono 040-3774740 (ufficio protocollo), fax 040-3774732; e-mail: viab.trasporti@regione.fvg.it

2. *Natura dell'appalto. Categoria di servizio*: 2. Servizi di trasporto terrestre; CPC: 7121.

3. *Luogo di prestazione dei servizi*: prevalentemente Provincia di Pordenone e territori limitrofi.

4.

a) *Natura e qualità dei servizi da fornire*: concessione dei servizi di trasporto pubblico locale di interesse provinciale (Unità di Gestione Pordenonese) a percorrenza annua di Km. 7.467.000, come da Piano regionale per il trasporto pubblico locale approvato con D.G.R. n. 3377, del 20 novembre 1998.

b) *Qualifiche professionali*: possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada, ai sensi del Decreto Ministeriale 20 dicembre 1991, n. 448 - Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali e internazionali, ovvero equivalente titolo comunitario.

c) *Normativa applicabile*: Direttiva 93/38/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993; Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158; Legge regionale 7 maggio 1997, n. 20 «Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia» e loro successive modifiche e integrazioni; Legge regionale 3 maggio 1999, n. 12 «Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Modifiche alle leggi regionali 20/1997 e 13/1998».

d) *Durata dell'appalto dei servizi*: 10 anni.

5. *Forma giuridica dell'aggiudicatario*: l'aggiudicatario, ove non già costituito, dovrà trasformarsi in società per azioni, anche per fusione o incorporazione, anche mediante conferimento di rami d'azienda attinenti il trasporto pubblico locale, entro il 30 giugno 2000, nonché stabilire la sede amministrativa e quella secondaria nel territorio regionale per tutta la durata della concessione.

6.

a) *Termine per la ricezione delle domande di partecipazione*: entro le ore 16.00 dell'11 ottobre 1999.

b) *Indirizzo al quale devono essere spedite le domande di partecipazione*: indirizzo di cui al punto 1. Sulla busta dovrà essere evidenziata la dicitura: «domanda di partecipazione alla procedura di gara per la concessione del servizio dell'Unità di Gestione Pordenonese».

c) *Lingua nella quale devono essere redatte*: italiana.

7. *Cauzioni*: cauzione provvisoria, pari al 3 per mille dell'importo annuo a base di gara e cauzione definitiva pari al 20 per cento del corrispettivo annuo, secondo le modalità descritte nel capitolato.

8. *Corrispettivo di servizio e modalità di finanziamento e di pagamento*: l'importo del corrispettivo annuo, che compenserà tutte le prestazioni del concessionario necessarie alla corretta esecuzione dei servizi suddetti, sarà quantificato dalla Regione in sede di aggiudicazione e definito dall'ente concedente nel contratto di servizio sulla base dell'esito della gara; quello presunto, a base di gara, è di 12.977.228,64 Euro per anno, pari a Lire 25.127.418.500 + IVA se dovuta. L'importo contrattuale sarà annualmente aggiornato al 95 per cento del tasso medio annuo ufficiale di inflazione per il settore dei trasporti (ISTAT), con riferimento all'anno precedente. L'erogazione dei corrispettivi annui avverrà ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 20/1997.

9. *Informazioni riguardanti la situazione propria del prestatore di servizi e le condizioni minime di carattere economico e tecnico che deve assolvere*: nella domanda di partecipazione il legale rappresentante dell'impresa, o della riunione di imprese, dovrà dichiarare, a pena di esclusione dall'invito alla gara, con riferimento specifico a ciascuno dei punti sotto elencati e con possibilità di successiva verifica, quanto segue:

a) 1. L'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara elencate nell'articolo 11 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.

2. Che nell'ultimo quinquennio l'impresa (o ciascu-

na impresa in caso di riunione di imprese) non è stata assoggettata alla dichiarazione di fallimento, concordato preventivo o liquidazione o equivalenti procedure secondo la disciplina del paese di appartenenza.
La dimostrazione dell'inesistenza di tali situazioni dovrà essere prodotta secondo le forme indicate nell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 358/1992.

b) Che l'impresa (o ciascuna impresa in caso di riunione di imprese) è iscritta nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura od equivalente sulla base di quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 358/1992.

c) Che l'impresa o la riunione di imprese dispone della capacità finanziaria ed economica da attestarsi con i seguenti documenti e sulla base di quanto disposto dall'articolo 13 del decreto legislativo 358/1992:

1. Dichiarazioni bancarie di affidamento rilasciate da istituti di credito per un importo corrispondente al 10 per cento del corrispettivo annuo a base di gara.

2. Dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa (comprese eventuali contribuzioni pubbliche) in ciascuno degli ultimi tre esercizi (1996-97-98) almeno pari al 30 per cento del corrispettivo annuo a base di gara.

d) Che l'impresa o la riunione di imprese dispone della capacità tecnica da attestarsi con:

1. Descrizione degli autobus di cui dispone, in misura non inferiore a 48 veicoli e comunque corrispondenti ad una capacità teorica di trasporto pari a 2.400 posti.

2. Indicazione dei tecnici e degli organi tecnici che facciano o meno parte integrante dell'impresa ed in particolare di quelli incaricati dei controlli di qualità.

3. Elenco dei principali servizi di trasporto di linea gestiti in concessione negli ultimi tre anni (1996-97-98), con indicazione dei periodi di effettuazione, dei ricavi d'esercizio, nonché eventuali contributi o corrispettivi di servizio, del luogo di prestazione e dell'Autorità che li ha autorizzati. Da tale elenco deve risultare, per ciascuno degli anni di riferimento una percorrenza chilometrica pari almeno al 15 per cento di quella complessiva di cui al precedente punto 4.a).

e) Di essere in possesso dei requisiti di cui al punto 4.b).

f) Di essere consapevole dell'obbligo, in caso di subentro nelle concessioni esistenti, di rilevare il personale necessario ed il materiale rotabile a prezzi di mercato, così come disposto dall'articolo 34 delle legge regionale 7 maggio 1997 n. 20, così come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 3 maggio 1999, n. 12.

g) Di disporre delle attrezzature e dei mezzi necessari per l'esercizio del servizio, ovvero di impegnarsi ad assumerne la disponibiltà entro l'inizio del servizio.

Fermo restando quanto previsto dall'art 23, comma 3, del decreto legislativo 158/1995, i requisiti di capacità tecnica ed economica dovranno essere posseduti da ciascuna impresa mandante in misura non inferiore al 50 per cento di quelli richiesti al punto 9, lettere c) e d).

Le dichiarazioni di cui ai punti a) 1., a) 2., c) 2., d) 1., d) 2., d) 3., e), f), g), potranno essere prodotte ai sensi della legge 15/1968.

10. *Criteri di aggiudicazione*: l'aggiudicazione della gara per l'affidamento in concessione dei servizi di trasporto pubblico locale dell'Unità di Gestione Pordenonese avverrà a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 24, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 158 tenuto conto dei criteri indicati nella lettera d'invito e nel capitolato.

Non saranno ammesse offerte in aumento né offerte condizionate o limitate a parti dell'oggetto di gara.

In caso di un'unica offerta, purché considerata appropriata, si potrà procedere all'aggiudicazione.

Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge regionale 20/1997, così come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 3 maggio 1999, n. 12, ad uno stesso soggetto non può essere affidata la concessione di più di una delle unità di gestione individuate dal Piano regionale.

L'amministrazione regionale si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione.

11. *Altre informazioni*:

a) È consentito il subappalto di servizi di carattere marginale e/o aggiuntivi nei limiti indicati dal capitolato.

b) Le compensazioni per gli obblighi di servizio, così come complessivamente disciplinati dal contratto, sono considerate corrispettivo per l'effettuazione dei servizi minimi di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 422/1997.

c) L'aggiudicatario dovrà produrre le documentazioni antimafia così come richieste dalla legislazione vigente.

d) I concorrenti accettano incondizionatamente le regole del presente bando di gara ed a tale scopo con la richiesta di partecipazione dichiarano di accettare incondizionatamente e senza riserva le norme della presente procedura di gara.

12. *Data di spedizione all'Ufficio pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee del bando di gara da parte dell'ente aggiudicatore*: 16 settembre 1999.

13. *Data di ricezione del bando di gara da parte dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee*: 16 settembre 1999.

Responsabile del procedimento: dott. Dusan Olivo. Direttore regionale della viabilità e dei trasporti.

Trieste, lì 16 settembre 1999

IL DIRETTORE REGIONALE:
dott. Dusan Olivo

Bando di gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), decreto legislativo 158/1995 per la concessione dei servizi di trasporto pubblico locale di interesse provinciale (Unità di Gestione Udinese) a percorrenza annua di Km. 15.903.000, come da Piano regionale per il trasporto pubblico locale.

1. *Ente aggiudicatore*: Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia. Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, via Giulia 75/1, 34126 Trieste, telefono 040-3774740 (ufficio protocollo), fax 040-3774732; e-mail: viab.trasporti@regione.fvg.it

2. *Natura dell'appalto. Categoria di servizio*: 2. Servizi di trasporto terrestre; CPC: 7121.

3. *Luogo di prestazione dei servizi*: prevalentemente Provincia di Udine e territori limitrofi.

4.

a) *Natura e qualità dei servizi da fornire*: concessione dei servizi di trasporto pubblico locale di interesse provinciale (Unità di Gestione Udinese) a percorrenza annua di Km. 15.903.000, come da Piano regionale per il trasporto pubblico locale approvato con D.G.R. n. 3377, del 20 novembre 1998.

b) *Qualifiche professionali*: possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada, ai sensi del Decreto Ministeriale 20 dicembre 1991, n. 448 - Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali e internazionali, ovvero equivalente titolo comunitario.

c) *Normativa applicabile*: Direttiva 93/38/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993; Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158; Legge regionale 7 maggio 1997, n. 20 «Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia» e loro successive modifiche e integrazioni; Legge regionale 3 maggio 1999, n. 12 «Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Modifiche alle leggi regionali 20/1997 e 13/1998».

d) *Durata dell'appalto dei servizi*: 10 anni.

5. *Forma giuridica dell'aggiudicatario*: l'aggiudicatario, ove non già costituito, dovrà trasformarsi in società per azioni, anche per fusione o incorporazione, anche mediante conferimento di rami d'azienda attinenti il trasporto pubblico locale, entro il 30 giugno 2000, nonché stabilire la sede amministrativa e quella secondaria nel territorio regionale per tutta la durata della concessione.

6.

a) *Termine per la ricezione delle domande di partecipazione*: entro le ore 16.00 dell'11 ottobre 1999.

b) *Indirizzo al quale devono essere spedite le domande di partecipazione*: indirizzo di cui al punto 1. Sulla busta dovrà essere evidenziata la dicitura: «domanda di partecipazione alla procedura di gara per la concessione del servizio dell'Unità di Gestione Udinese».

c) *Lingua nella quale devono essere redatte*: italiana.

7. *Cauzioni*: cauzione provvisoria, pari al 3 per mille dell'importo annuo a base di gara e cauzione definitiva pari al 20 per cento del corrispettivo annuo, secondo le modalità descritte nel capitolato.

8. *Corrispettivo di servizio e modalità di finanziamento e di pagamento*: l'importo del corrispettivo annuo, che compenserà tutte le prestazioni del concessionario necessarie alla corretta esecuzione dei servizi suddetti, sarà quantificato dalla Regione in sede di aggiudicazione e definito dall'ente concedente nel contratto di servizio sulla base dell'esito della gara; quello presunto, a base di gara, è di 27.293.288,13 Euro per anno, pari a Lire 52.847.175.000 + IVA se dovuta. L'importo contrattuale sarà annualmente aggiornato al 95 per cento del tasso medio annuo ufficiale di inflazione per il settore dei trasporti (ISTAT), con riferimento all'anno precedente. L'erogazione dei corrispettivi annui avverrà ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 20/1997.

9. *Informazioni riguardanti la situazione propria del prestatore di servizi e le condizioni minime di carattere economico e tecnico che deve assolvere*: nella domanda di partecipazione il legale rappresentante dell'impresa, o della riunione di imprese, dovrà dichiarare, a pena di esclusione dall'invito alla gara, con riferimento specifico a ciascuno dei punti sotto elencati e con possibilità di successiva verifica, quanto segue:

a) 1. L'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara elencate nell'articolo 11 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.

2. Che nell'ultimo quinquennio l'impresa (o ciascuna impresa in caso di riunione di imprese) non è stata assoggettata alla dichiarazione di fallimento, concordato preventivo o liquidazione o equivalenti procedure secondo la disciplina del paese di appartenenza.
La dimostrazione dell'inesistenza di tali situazioni dovrà essere prodotta secondo le forme indicate nell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 358/1992.

b) Che l'impresa (o ciascuna impresa in caso di riunione di imprese) è iscritta nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura od equivalente sulla base di quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 358/1992.

c) Che l'impresa o la riunione di imprese dispone della capacità finanziaria ed economica da attestarsi con i seguenti documenti e sulla base di quanto disposto dall'articolo 13 del decreto legislativo 358/1992:

 1. Dichiarazioni bancarie di affidamento rilasciate da istituti di credito per un importo corrispondente al 10 per cento del corrispettivo annuo a base di gara.

 2. Dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa (comprese eventuali contribuzioni pubbliche) in ciascuno degli ultimi tre esercizi (1996-97-98) almeno pari al 30 per cento del corrispettivo annuo a base di gara.

d) Che l'impresa o la riunione di imprese dispone della capacità tecnica da attestarsi con:

 1. Descrizione degli autobus di cui dispone, in misura non inferiore a 115 veicoli e comunque corrispondenti ad una capacità teorica di trasporto pari a 5.750 posti.

 2. Indicazione dei tecnici e degli organi tecnici che facciano o meno parte integrante dell'impresa ed in particolare di quelli incaricati dei controlli di qualità.

 3. Elenco dei principali servizi di trasporto di linea gestiti in concessione negli ultimi tre anni (1996-97-98), con indicazione dei periodi di effettuazione, dei ricavi d'esercizio, nonché eventuali contributi o corrispettivi di servizio, del luogo di prestazione e dell'Autorità che li ha autorizzati. Da tale elenco deve risultare, per ciascuno degli anni di riferimento una percorrenza chilometrica pari almeno al 15 per cento di quella complessiva di cui al precedente punto 4.a).

e) Di essere in possesso dei requisiti di cui al punto 4.b).

f) Di essere consapevole dell'obbligo, in caso di subentro nelle concessioni esistenti, di rilevare il personale necessario ed il materiale rotabile a prezzi di mercato, così come disposto dall'articolo 34 delle legge regionale 7 maggio 1997 n. 20, così come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 3 maggio 1999, n. 12.

g) Di disporre delle attrezzature e dei mezzi necessari per l'esercizio del servizio, ovvero di impegnarsi ad assumerne la disponibiltà entro l'inizio del servizio.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 158/1995, i requisiti di capacità tecnica ed economica dovranno essere posseduti da ciascuna impresa mandante in misura non inferiore al 50 per cento di quelli richiesti al punto 9, lettere c) e d).

Le dichiarazioni di cui ai punti a) 1., a) 2., c) 2., d) 1., d) 2., d) 3., e), f), g), potranno essere prodotte ai sensi della legge 15/1968.

10. *Criteri di aggiudicazione*: l'aggiudicazione della gara per l'affidamento in concessione dei servizi di trasporto pubblico locale dell'Unità di Gestione Udinese avverrà a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 24, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 158 tenuto conto dei criteri indicati nella lettera d'invito e nel capitolato.

Non saranno ammesse offerte in aumento né offerte condizionate o limitate a parti dell'oggetto di gara.

In caso di un'unica offerta, purché considerata appropriata, si potrà procedere all'aggiudicazione.

Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge regionale 20/1997, così come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 3 maggio 1999, n. 12, ad uno stesso soggetto non può essere affidata la concessione di più di una delle unità di gestione individuate dal Piano regionale.

L'amministrazione regionale si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione.

11. *Altre informazioni*:

a) È consentito il subappalto di servizi di carattere marginale e/o aggiuntivi nei limiti indicati dal capitolato.

b) Le compensazioni per gli obblighi di servizio, così come complessivamente disciplinati dal contratto, sono considerate corrispettivo per l'effettuazione dei servizi minimi di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 422/1997.

c) L'aggiudicatario dovrà produrre le documentazioni antimafia così come richieste dalla legislazione vigente.

d) I concorrenti accettano incondizionatamente le regole del presente bando di gara ed a tale scopo con la richiesta di partecipazione dichiarano di accettare incondizionatamente e senza riserva le norme della presente procedura di gara.

12. *Data di spedizione all'Ufficio pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee del bando di gara da parte dell'ente aggiudicatore*: 16 settembre 1999.

13. *Data di ricezione del bando di gara da parte dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee*: 16 settembre 1999.

Responsabile del procedimento: dott. Dusan Olivo. Direttore regionale della viabilità e dei trasporti.

Trieste, addì 16 settembre 1999

IL DIRETTORE REGIONALE:
dott. Dusan Olivo

Bando di gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), decreto legislativo 158/1995 per la concessione dei servizi di trasporto pubblico locale di interesse provinciale (Unità di Gestione Goriziana) a percorrenza annua di Km. 5.454.000, come da Piano regionale per il trasporto pubblico locale.

1. *Ente aggiudicatore*: Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia. Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, via Giulia 75/1, 34126 Trieste, telefono 040-3774740 (ufficio protocollo), fax 040-3774732; e-mail: viab.trasporti@regione.fvg.it

2. *Natura dell'appalto. Categoria di servizio*: 2. Servizi di trasporto terrestre; CPC: 7121.

3. *Luogo di prestazione dei servizi*: prevalentemente Provincia di Gorizia e territori limitrofi.

4.

a) *Natura e qualità dei servizi da fornire*: concessione dei servizi di trasporto pubblico locale di interesse provinciale (Unità di Gestione Goriziana) a percorrenza annua di Km. 5.454.000, come da Piano regionale per il trasporto pubblico locale approvato con D.G.R. n. 3377, del 20 novembre 1998.

b) *Qualifiche professionali*: possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada, ai sensi del Decreto Ministeriale 20 dicembre 1991, n. 448 - Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali e internazionali, ovvero equivalente titolo comunitario.

c) *Normativa applicabile*: Direttiva 93/38/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993; Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158; Legge regionale 7 maggio 1997, n. 20 «Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia» e loro successive modifiche e integrazioni; Legge regionale 3 maggio 1999, n. 12 «Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Modifiche alle leggi regionali 20/1997 e 13/1998».

d) *Durata dell'appalto dei servizi*: 10 anni.

5. *Forma giuridica dell'aggiudicatario*: l'aggiudicatario, ove non già costituito, dovrà trasformarsi in società per azioni, anche per fusione o incorporazione, anche mediante conferimento di rami d'azienda attinenti il trasporto pubblico locale, entro il 30 giugno 2000, nonché stabilire la sede amministrativa e quella secondaria nel territorio regionale per tutta la durata della concessione.

6.

a) *Termine per la ricezione delle domande di partecipazione*: entro le ore 16.00 dell'11 ottobre 1999.

b) *Indirizzo al quale devono essere spedite le domande di partecipazione*: indirizzo di cui al punto 1. Sulla busta dovrà essere evidenziata la dicitura: «domanda di partecipazione alla procedura di gara per la concessione del servizio dell'Unità di Gestione Goriziana».

c) *Lingua nella quale devono essere redatte*: italiana.

7. *Cauzioni*: cauzione provvisoria, pari al 3 per mille dell'importo annuo a base di gara e cauzione definitiva pari al 20 per cento del corrispettivo annuo, secondo le modalità descritte nel capitolato.

8. *Corrispettivo di servizio e modalità di finanziamento e di pagamento*: l'importo del corrispettivo annuo, che compenserà tutte le prestazioni del concessionario necessarie alla corretta esecuzione dei servizi suddetti, sarà quantificato dalla Regione in sede di aggiudicazione e definito dall'ente concedente nel contratto di servizio sulla base dell'esito della gara; quello presunto, a base di gara, è di 10.354.176,85 Euro per anno, pari a Lire 20.048.482.000 + IVA se dovuta. L'importo contrattuale sarà annualmente aggiornato al 95 per cento del tasso medio annuo ufficiale di inflazione per il settore dei trasporti (ISTAT), con riferimento all'anno precedente. L'erogazione dei corrispettivi annui avverrà ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 20/1997.

9. *Informazioni riguardanti la situazione propria del prestatore di servizi e le condizioni minime di carattere economico e tecnico che deve assolvere*: nella domanda di partecipazione il legale rappresentante dell'impresa, o della riunione di imprese, dovrà dichiarare, a pena di esclusione dall'invito alla gara, con riferimento specifico a ciascuno dei punti sotto elencati e con possibilità di successiva verifica, quanto segue:

a) 1. L'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara elencate nell'articolo 11 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.

2. Che nell'ultimo quinquennio l'impresa (o ciascuna impresa in caso di riunione di imprese) non è stata assoggettata alla dichiarazione di fallimento, concordato preventivo o liquidazione o equivalenti procedure secondo la disciplina del paese di appartenenza.
La dimostrazione dell'inesistenza di tali situazioni dovrà essere prodotta secondo le forme indicate nell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 358/1992.

b) Che l'impresa (o ciascuna impresa in caso di riunione di imprese) è iscritta nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura od equivalente sulla base di quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 358/1992.

c) Che l'impresa o la riunione di imprese dispone della capacità finanziaria ed economica da attestarsi con i seguenti documenti e sulla base di quanto disposto dall'articolo 13 del decreto legislativo 358/1992:

1. Dichiarazioni bancarie di affidamento rilasciate da istituti di credito per un importo corrispondente al 10 per cento del corrispettivo annuo a base di gara.

2. Dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa (comprese eventuali contribuzioni pubbliche) in ciascuno degli ultimi tre esercizi (1996-97-98) almeno pari al 30 per cento del corrispettivo annuo a base di gara.

d) Che l'impresa o la riunione di imprese dispone della capacità tecnica da attestarsi con:

1. Descrizione degli autobus di cui dispone, in misura non inferiore a 35 veicoli e comunque corrispondenti ad una capacità teorica di trasporto pari a 1.750 posti.

2. Indicazione dei tecnici e degli organi tecnici che facciano o meno parte integrante dell'impresa ed in particolare di quelli incaricati dei controlli di qualità.

3. Elenco dei principali servizi di trasporto di linea gestiti in concessione negli ultimi tre anni (1996-97-98), con indicazione dei periodi di effettuazione, dei ricavi d'esercizio, nonché eventuali contributi o corrispettivi di servizio, del luogo di prestazione e dell'Autorità che li ha autorizzati. Da tale elenco deve risultare, per ciascuno degli anni di riferimento una percorrenza chilometrica pari almeno al 15 per cento di quella complessiva di cui al precedente punto 4.a).

e) Di essere in possesso dei requisiti di cui al punto 4.b).

f) Di essere consapevole dell'obbligo, in caso di subentro nelle concessioni esistenti, di rilevare il personale necessario ed il materiale rotabile a prezzi di mercato, così come disposto dall'articolo 34 delle legge regionale 7 maggio 1997 n. 20, così come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 3 maggio 1999, n. 12.

g) Di disporre delle attrezzature e dei mezzi necessari per l'esercizio del servizio, ovvero di impegnarsi ad assumerne la disponibiltà entro l'inizio del servizio.

Fermo restando quanto previsto dall'art 23, comma 3, del decreto legislativo 158/1995, i requisiti di capacità tecnica ed economica dovranno essere posseduti da ciascuna impresa mandante in misura non inferiore al 50 per cento di quelli richiesti al punto 9, lettere c) e d).

Le dichiarazioni di cui ai punti a) 1., a) 2., c) 2., d) 1., d) 2., d) 3., e), f), g), potranno essere prodotte ai sensi della legge 15/1968.

10. *Criteri di aggiudicazione*: l'aggiudicazione della gara per l'affidamento in concessione dei servizi di trasporto pubblico locale dell'Unità di Gestione Goriziana avverrà a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 24, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 158 tenuto conto dei criteri indicati nella lettera d'invito e nel capitolato.

Non saranno ammesse offerte in aumento né offerte condizionate o limitate a parti dell'oggetto di gara.

In caso di un'unica offerta, purché considerata appropriata, si potrà procedere all'aggiudicazione.

Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge regionale 20/1997, così come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 3 maggio 1999, n. 12, ad uno stesso soggetto non può essere affidata la concessione di più di una delle unità di gestione individuate dal Piano regionale.

L'amministrazione regionale si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione.

11. *Altre informazioni*:

a) È consentito il subappalto di servizi di carattere marginale e/o aggiuntivi nei limiti indicati dal capitolato.

b) Le compensazioni per gli obblighi di servizio, così come complessivamente disciplinati dal contratto, sono considerate corrispettivo per l'effettuazione dei servizi minimi di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 422/1997.

c) L'aggiudicatario dovrà produrre le documentazioni antimafia così come richieste dalla legislazione vigente.

d) I concorrenti accettano incondizionatamente le regole del presente bando di gara ed a tale scopo con la richiesta di partecipazione dichiarano di accettare incondizionatamente e senza riserva le norme della presente procedura di gara.

12. *Data di spedizione all'Ufficio pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee del bando di gara da parte dell'ente aggiudicatore*: 16 settembre 1999.

13. *Data di ricezione del bando di gara da parte dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee*: 16 settembre 1999.

Responsabile del procedimento: dott. Dusan Olivo. Direttore regionale della viabilità e dei trasporti.

Trieste, addì 16 settembre 1999

IL DIRETTORE REGIONALE:
dott. Dusan Olivo

COMUNE DI AVIANO
(Pordenone)

Avviso di asta pubblica da condurre con il metodo di cui all'articolo 73, lettera a) R.D. 23 maggio 1924, n. 827 in vista della vendita di un edificio di proprietà comunale sito in località Castello d'Aviano.

SI RENDE NOTO CHE

1) *Ente procedente*: Comune di Aviano, piazza Matteotti, n. 1, cap. 33081; telefono 0434/666514-520; telefax 0434/666515.

2) *Oggetto del pubblico incanto*: con l'asta si intende vendere l'edificio e il pertinente terreno di proprietà comunale sito in località Castello d'Aviano, via dell'Ortugna, catastalmente identificato come foglio 59, Allegato A, mappale 176, mq. 180; la base d'asta è fissata in lire 67.000.000, euro 34.607,44.

3) *Modalità di partecipazione e cauzione*: quanti sono interessati potranno far pervenire, entro le ore 18 del 20 ottobre 1999, la loro richiesta/impegno di partecipazione; è necessario prestare preliminare cauzione pari a lire 1.000.000, euro 516,53 mediante versamento a favore del Tesoriere del Comune di Aviano - Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone - Filiale di Aviano; un'attestazione comprovante l'avvenuta prestazione della stessa dovrà essere prodotta contestualmente all'istanza appena detta.

4) *Data dell'incanto*: ore 10.30 del giorno 21 del mese di ottobre 1999, Palazzo Municipale - sala giunta.

5) *Riferimenti normativi*: R.D. 18 novembre 1923, n. 2440; R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

6) *Metodo di aggiudicazione*: articolo 73, lettera a), R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

7) *Spese contrattuali*: saranno a carico del contraente privato-aggiudicatario in via definitiva tutte le spese e le imposte connesse al contratto che si andrà a concludere.

8) *Responsabile del procedimento*: Caramaschi dott. Sandro (telefono 0434/666514); *Unità organizzativa competente*: Ufficio Segreteria - Affari generali. Gli atti connessi al presente procedimento potranno esservi visionati e sui medesimi potrà essere esercitato il diritto di accesso. Quanti sono interessati potranno chiedere copia dell'avviso d'asta e dello schema di contratto di locazione-conduzione. Concordandone previamente le modalità, è anche possibile prendere concreta visione del bene.

IL VICESEGRETARIO COMUNALE:
dott. Sandro Caramaschi

COMUNE DI TRIESTE

Avviso di gare esperite diverse.

(Pubblicazione a' sensi della legge 19 marzo 1990 n. 55 articolo 20).

LOTTO A - Lavori di completo recupero fisico e funzionale di n. 4 organismi edilizi individuati nel Piano di Recupero di via dei Capitelli come UMI 12, 64, 70 e 75 - suddiviso in due sublotti,

LOTTO B - Lavori di completo recupero fisico e funzionale di n. 2 organismi edilizi individuati nel Piano di Recupero di via dei Capitelli come UMI 17 e 18 - suddiviso in due sublotti.

LOTTO C - Lavori di completo recupero fisico e funzionale di n. 6 organismi edilizi individuati nel Piano di Recupero di via dei Capitelli come UMI 53, 55, 57, 58, 59 e 60 - suddiviso in sei sublotti.

LOTTO D - Lavori di completo recupero fisico e funzionale di n. 2 organismi edilizi individuati nel Piano di Recupero di via dei Capitelli come UMI 61 e 62 - suddiviso in due sublotti.

Imprese partecipanti:

LOTTO A - 1. Associazione Temporanea d'Imprese S.E.C. S.r.l. (Capogruppo) - Ragusa/ Piazza Costruzioni dei F.lli Piazza e C. S.n.c. - Ragusa/ C.G. Costruzioni S.r.l. - Chiaramonte Gulfi (Ragusa); 2. Domenico Moras & C. Costruzioni S.p.A. - Sacile (Pordenone); 3. Clocchiatti S.p.A. - Povoletto (Udine); 4. Ingg. Innocente & Stipanovich S.r.l. - Trieste; 5. Cividin & Co. S.p.A. - Trieste; 6. Consorzio Cooperative Costruzioni - Bologna; 7. Baldassini-Tognozzi S.p.A. - Firenze; 8. Di Pace S.r.l. - Napoli; 9. C.E.R. - Consorzio Emiliano Romagnolo - Bologna; 10. Carena S.p.A. - Genova; 11. Savino S.p.A. - Trieste; 12. Associazione Temporanea d'Imprese arch. Gaetano Berni & Figli S.p.A. (Capogruppo) - Firenze/ A.R.I.A. S.r.l. - Udine/ Cogesi S.r.l. - Siracusa.

LOTTO B - 1. Associazione Temporanea d'Imprese C.G. Costruzioni S.r.l. (Capogruppo) - Chiaramonte Gulfi (Ragusa)/ SOSEDIL S.p.A. - Ragusa/ Ricci S.r.l. - Roma/ Canzonieri Giorgio S.r.l. - Ragusa; 2. Associazione Temporanea d'Imprese Cogesi S.r.l. (Capogruppo) - Ragusa/ A.R.I.A. S.r.l. - Udine; 3. Domenico Moras & C. Costruzioni S.p.A. - Sacile (Udine); 4. Clocchiatti S.p.A. - Povoletto (Udine); 5. Italcantieri S.p.A. - Pantalla di Todi (Perugia): 6. Baldassini - Tognozzi S.p.A. - Firenze; 7. A.CE.SA. S.r.l. - Napoli; 8. Associazione Temporanea d'Imprese S.O.EDIL S.r.l. (Capogruppo) - Cisterna di Latina (Latina)/ Massimiliano Celletti - Roma; 9. Savino S.p.A. - Trieste; 10. Ingg. Innocente & Stipanovich S.r.l. - Trieste; 11. Carena S.p.A. - Genova; 12. Consorzio Cooperative Costruzioni - Bologna; 13. Gaetano Berni & Figli S.p.A. - Firenze; 14. Edilstyl S.r.l. - Trieste; 15. Impredil Costruzioni S.r.l. - Roma; 16. Mark Color S.p.A. - Castelminio di Resana (Treviso).

LOTTO C - 1. Associazione Temporanea d'Imprese C.G. Costruzioni S.r.l. (Capogruppo) - Chiaramonte Gulfi (Ragusa)/ Ricci S.r.l. - Roma/ Sosedil S.p.A. - Ragusa/ Canzonieri Giorgio S.r.l. - Ragusa; 2. Associazione Temporanea d'Imprese Cogesi S.r.l. (Capogruppo) - Siracusa/ A.R.I.A. S.r.l. - Udine; 3. IMP.R.E. del geom. Doriano Girardini - Trieste; 4. Domenico Moras & C. Costruzioni S.p.A. - Sacile (Pordenone); 5. Edilstyl S.r.l. - Trieste; 6. Clocchiatti S.p.A. - Povoletto (Udine); 7. Italcantieri S.p.A. - Pantalla di Todi (Perugia); 8. Asso-

ciazione Temporanea d'Imprese Eurocos S.r.l. (Capogruppo) - Ronchi dei Legionari (Gorizia)/ S.E.I. S.p.A. - Monfalcone (Gorizia); 9. Baldassini - Tognozzi S.p.A. - Firenze.

LOTTO D - 1. Associazione Temporanea d'Imprese C.G. Costruzioni S.r.l. (Capogruppo) - Chiaramonte Gulfi (RG)/ Ricci S.r.l. - Roma/ Sosedil S.p.A. - Ragusa/ Canzonieri Giorgio S.r.l. - Ragusa; 2. Associazione Temporanea d'Imprese Cogesi S.r.l. (Capogruppo) - Siracusa/A.R.I.A. S.r.l. - Udine; 3. IMP.R.E. del geom. Doriano Girardini - Trieste; 4. Adriacos S.r.l. - Trieste; 5. Edilstyl S.r.l. - Trieste; 6. Clocchiatti S.p.A. - Povoletto (Udine); 7. Italcantieri S.p.A. - Pantalla di Todi (Perugia); 8. Eurocos S.r.l. - Ronchi dei Legionari (Gorizia); 9. Baldassini - Tognozzi S.p.A. - Firenze; 10. Ingg. Innocente & Stipanovich S.r.l. - Trieste; 11. Bruno Costruzioni S.a.s. - Potenza; 12. Cividin & Co. S.p.A. - Trieste; 13. S.O.EDIL S.r.l. - Cisterna di Latina (Latina); 14. Consorzio Cooperative Costruzioni - Bologna; 15. DE.CO.MA. S.r.l. - Trieste; 16. A.CE.SA. S.r.l. - Napoli.

Imprese aggiudicatarie:

LOTTO A: Baldassini - Tognozzi S.p.A. - Firenze;

LOTTI B e C: C.G. Costruzioni S.r.l. (Capogruppo) - Chiaramonte Gulfi (Ragusa)/ Sosedil S.p.A. - Ragusa/ Ricci S.r.l. - Roma/ Canzonieri Giorgio S.r.l. - Ragusa;

LOTTO D: IMP.R.E. del geom. Doriano Girardini - Trieste.

Modalità di aggiudicazione: Asta pubblica ad unico e definitivo incanto a' sensi degli articoli 73 lettera c e 76 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e dell'articolo 21, 1º comma, lettera c) legge 11 febbraio 1994 n. 109.

Trieste, lì 16 settembre 1999

IL DIRETTORE DI AREA:
dott. Adriano Marson

Bando di gara mediante appalto concorso per la fornitura di generi alimentari.

1) *Ente appaltante*: Comune di Trieste - N. Partita IVA 00210240321 - Servizio Contratti e Grandi Opere - piazza dell'Unità d'Italia n. 4 - 34121 Trieste - telefono 040/6751 - fax 040/6754932.

2) a) *Procedura di aggiudicazione*: Procedura ristretta

3) a) *Luogo di consegna*: Istituti Assistenziali Comunali

b)-c) *Natura e quantità dei prodotti da fornire*: Acquisto di generi alimentari diversi.

Le schede descrittive (allegato «A») al Capitolato riportano le quantità dei prodotti da fornire.

Il valore della fornitura è di Lire 2.000.000.000.- Euro 1.032.913,80 + I.V.A.

d) i fornitori non possono presentare offerte per una parte della fornitura richiesta.

4) *Durata dell'appalto*: due anni.

5) *Forma giuridica del raggruppamento di fornitori*: Sono ammesse a presentare offerta anche Imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.

6) a) *Termine di ricezione delle domande di partecipazione*: ore 12 del giorno 25 ottobre 1999.

b) *Indirizzo al quale devono pervenire le domande*: Comune di Trieste - Servizio Contratti e Grandi Opere - Piazza dell'Unità d'Italia, n. 4 - 34121 Trieste - Italia.

c) le domande vanno redatte in lingua italiana e devono essere in regola con le disposizioni italiane vigenti in materia di bollo.

7) *Termine per l'invio degli inviti a presentare offerta*: il giorno 1 dicembre 1999.

8) *Cauzione provvisoria*: lire 50.000.000 - Euro 25.822,84 da presentare con l'offerta.

Cauzione definitiva: 10% del prezzo di aggiudicazione.

9) *Condizioni minime*:

Le ditte interessate dovranno produrre contestualmente alla domanda di partecipazione alla gara la seguente documentazione:

• dichiarazione in carta libera indicante:

1) l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato o, per i concorrenti stranieri, ai corrispondenti registri commerciali;
2) il fatturato complessivo dell'Impresa ed il fatturato effettuato per forniture globali di generi alimentari relativo agli ultimi tre esercizi finanziari (1996, 1997 e 1998) che non dovrà essere inferiore a Lire 7 miliardi;
3) il possesso di certificazione del sistema di qualità ISO 9002;
4) il possesso di certificazione dell'attuazione del sistema di autocontrollo rilasciata da A.S.L. o da enti terzi;
5) il possesso di certificazione ISO 9002 del sistema di trasporto di prodotti alimentari rilasciata da enti riconosciuti Sincert;
6) il possesso di uno o più magazzini centralizzati con sistema interno di autocontrollo di qualità, nel quale viene effettuata la fornitura.

• documentazione di Enti pubblici o privati che comprovi il punto 2) della precedente dichiarazione, per

quanto riguarda il fatturato per forniture globali di generi alimentari nel triennio.

Le Associazioni temporanee d'Impresa devono indicare l'Impresa capogruppo e produrre tutta la documentazione richiesta per ciascuna Impresa facente parte del Raggruppamento, compresa la Capogruppo stessa, con la specifica delle forniture che ogni associata intende eseguire.

10) *Criteri di aggiudicazione dell'appalto*:

Appalto concorso da effettuarsi con il criterio di aggiudicazione di cui all'articolo 19 - comma 1 lettera b) del decreto legislativo 24 luglio 1992 n. 358, come sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo 20 ottobre 1998 n. 402 al concorrente la cui offerta risulterà economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti elementi:

Prezzo	punti 40
Progetto tecnico-organizzativo	punti 60

Non sono ammesse offerte in aumento.

11/12) Non sono ammesse varianti.

13) *Per eventuali informazioni (in lingua italiana)*:

di carattere tecnico rivolgersi al Comune di Trieste - Servizio Strutture Residenziali di Accoglimento Assistenziale - Passo Costanzi, n. 2 - piano III - st. 308 - telefono 040/6754747 - e mail: venier@Comune.Trieste.it, presso il quale sono in visione il Capitolato Speciale d'Appalto ed i relativi allegati.

di carattere amministrativo - rivolgersi al Comune di Trieste - Servizio Contratti e Grandi Opere - largo Granatieri, n. 2 - piano I - stanza 206 - telefono 040/6754668.

14/15) Il presente bando viene inviato all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della CEE il giorno 16 settembre 1999.

Trieste, lì 16 settembre 1999

IL DIRETTORE DI AREA:
dott. Adriano Marson

AZIENDA MUNICIPALIZZATA GAS ACQUA ELETTRICITÀ - A.M.G.A.

UDINE

Tariffe di erogazione gas metano tal quale a 9200 Mcal/m³ distribuito a mezzo rete urbana per l'utenza del Comune di Udine in vigore dal 1º settembre 1999.

L'A.M.G.A. Azienda municipalizzata gas acqua elettricità del Comune di Udine comunica che in applicazione del Provv. C.I.P. 25/1991 e con riferimento alla circolare del 31 agosto 1999 della Federgasacqua n. 4128 ed alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 126/99 del 26 agosto 1999 a decorrere dal 1º settembre 1999, le tariffe di vendita approvate in attuazione del Provv. C.I.P. 16/93 del 23 dicembre 1993 e del D.M. 4 agosto 1994, modificati ed integrati dal decreto ministeriale 19 novembre 1996, aumentano di 21,9 L/m³, in conseguenza alla variazione bimestrale della quota variabile della materia prima metano, in applicazione dei criteri stabiliti dal D.M. 13 marzo 1997 ed alle successive modifiche da essi apportate dalla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 41/98 e n. 52/99, e pertanto le condizioni tariffarie di consumo, imposte escluse, sono quelle di seguito indicate:

1) Tariffa T1 - uso domestico (cottura cibi e produzione acqua calda):

	L/Kwh. 54,377
nessuna variazione	L/Mcal. 63,09
	pari a L/m³ 580,40

2) Tariffa T2 - per uso riscaldamento individuale con o senza uso promiscuo:

	L/Kwh. 42,72
	L/Mcal. 49,55
	pari a L/m³ 455,80

3) Tariffa T3 - per tutti gli altri usi

1º livello fino a 5.000 m³/anno:	L/Kwh. 42,54
	L/Mcal. 49,34
	pari a L/m³ 453,80
2º livello oltre i 5.000 m³/anno	L/Kwh. 41,96
	L/Mcal. 48,68
	pari a L/m³ 447,80

4) Tariffa T4 - per usi industriali ed artigiani per imprese con consumi annui compresi tra i 100.000 ed i 200.000 m³.

1º livello fino a 100.000 m³/anno:	L/Kwh. 34,85
	L/Mcal. 40,42
	pari a L/m³ 371,80
2º livello da 100.000 a 200.000 m³/anno:	L/Kwh. 32,27
	L/Mcal. 37,42
	pari a L/m³ 344,20

In aggiunta alle tariffe di cui sopra viene altresì applicata la quota fissa nei termini e nei limiti previsti dal Provvedimento C.I.P. n. 16/93 del 23 dicembre 1993.

Le tariffe saranno applicate coi criterio della ripartizione giornaliera dei consumi come stabilito al punto 3.1.6 dei Provvedimento C.I.P., n. 24/1988 del 9 dicembre 1988.

Udine, 9 settembre 1999

IL DIRETTORE A.M.G.A.:
ing. Daniele Romanello

COMUNE DI CODROIPO
(Udine)

Avviso di adozione del Piano di recupero, di iniziativa pubblica, denominato Vecchio Municipio, nel capoluogo.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, comma 2, della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 80 del 5 agosto 1999 divenuta esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il Piano di recupero, di iniziativa pubblica, denominato «Vecchio Municipio», nel capoluogo.

Lo stesso Piano di recupero, unitamente alla delibera di adozione, è depositato presso la Segreteria comunale (Ufficio tecnico), in tutti i suoi elementi, per 30 giorni effettivi dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni o opposizioni in carta legale, da indirizzare al Sindaco e da depositare presso l'Ufficio protocollo del Comune.

L'ASSESSORE DELEGATO:
Daniele Cordovado

COMUNE DI GRADO
(Gorizia)

Classificazione dell'esercizio ricettivo di albergo sito in Largo San Grisogono, denominato «Hotel Fonzari». Deliberazione della Giunta comunale 4 settembre 1999, n. 342. (Estratto).

LA GIUNTA COMUNALE

(omissis)

DELIBERA

1. l'esercizio ricettivo di albergo all'insegna «Hotel Fonzari» sito in Largo San Grisogono, con una capacità ricettiva di n. 52 camere (suites), n. 314 posti letto e n. 60 bagni-docce, il cui titolare è il sig. Daneu Edoardo, legale rappresentante della S.r.l. «Ristorante Colja», è classificato albergo annuale con n. 3 (tre) stelle;

2. la classificazione ha validità fino al 31 dicembre 2002, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 17/1997.

(omissis)

IL SINDACO: Marin

COMUNE DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA
(Pordenone)

Avviso di adozione di un Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica per l'attuazione (ampliamento) della zona industriale/artigianale di via Richinvelda.

IL SINDACO

VISTA la deliberazione consiliare n. 48 del 13 luglio 1998, avente per oggetto l'adozione di un P.R.P.C. di iniziativa pubblica relativo all'attuazione (ampliamento) della Zona Industriale/Artigianale di via Richinvelda, esecutiva il 31 luglio 1998;

VISTA la legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modificazioni;

VISTE le circolari esplicative della Direzione regionale della pianificazione territoriale;

RENDE NOTO

che la deliberazione consiliare n. 48/1998 di adozione di un P.R.P.C. di iniziativa pubblica relativo alla realizzazione (ampliamento) della Zona Industriale/Artigianale sita in località Richinvelda con i relativi elaborati è depositata presso la segreteria comunale per la durata di giorni 30 effettivi, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, affinchè chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito, ai sensi del 3º comma dell'articolo 45 della legge regionale n. 52/1991 e successive modifiche, chiunque può presentare al Comune osservazioni al P.R.P.C. e, nel medesimo termine, i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni.

Le osservazioni ed opposizioni, eventuali, redatte su carta legale ed indirizzate al Sindaco dovranno pervenire entro i termini di deposito; eventuali grafici allegati alle osservazioni ed opposizioni dovranno essere prodotti in tre esemplari.

S. Giorgio della Richinvelda, 8 settembre 1999

IL SINDACO: ing. Sergio Covre

COMUNITÀ MONTANA DEL GEMONESE
GEMONA DEL FRIULI (Udine)

Adozione del Piano di sviluppo economico e sociale della Comunità montana del Gemonese.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;

RENDE NOTO

che con deliberazione di Assemblea generale n. 17 del 7 giugno 1999 è stato adottato il Piano di sviluppo economico e sociale della Comunità montana del Gemonese, predisposto per gli anni 1999-2001.

La suddetta deliberazione, con i relativi elaborati, è depositata presso le Segreterie dell'Ente e dei Comuni di Artegna, Bordano, Forgaria nel Friuli, Gemona del Friuli, Montenars, Trasaghis e Venzone, a disposizione di chiunque desideri prendere visione, nei giorni feriali per trenta giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Chiunque può presentare per iscritto osservazioni alla Comunità montana entro i trenta giorni successivi alla data di deposito.

Gemona del Friuli, 8 settembre 1999

IL PRESIDENTE: Ivo Del Negro

PROVINCIA DI UDINE

Deliberazione della Giunta Provinciale 28 luglio 1999, n. 309. Diniego all'approvazione del progetto per la realizzazione e gestione di un impianto di incenerimento rifiuti organici non clorurati in Comune di Torviscosa. Ditta Industrie Chimiche Caffaro S.p.A. di Milano - Stabilimento di Torviscosa.

VISTO il decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., articolo 2 comma 1, che definisce le competenze autorizzative dell'Amministrazione provinciale relative ai progetti degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, e loro varianti ed il conseguente rilascio delle autorizzazioni alla loro costruzione nonché al loro esercizio, costituendo così lo «sportello unico»;

VISTO il decreto del Presidente della Provincia di Udine n. 3/98/Pres. del 20 aprile 1998 che, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del disposto regionale suddetto, ha costituito la Conferenza tecnica;

VISTA la pronuncia di compatibilità ambientale del progetto di un impianto per la termodistruzione di residui di stabilimento della ditta Industrie Chimiche Caffaro S.p.A. - Stabilimento di Torviscosa, emessa con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 0202/Pres. del 4 giugno 1998, con alcune prescrizioni;

VISTA l'istanza pervenuta in data 2 giugno 1998 dalla ditta Industrie Chimiche Caffaro S.p.A. di Milano - Stabilimento di Torviscosa per l'approvazione di un progetto per la realizzazione e gestione di un impianto di incenerimento rifiuti organici non clorurati in Comune di Torviscosa;

ATTESO che questo Ente, a norma dell'articolo 5 del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. ha provveduto ad avviare la procedura autorizzativa per la pratica di cui trattasi;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.S. n. 5 «Bassa Friulana» n. 1132 del 15 settembre 1998, con la quale è stato espresso parere favorevole sul progetto dell'opera in argomento, purchè vengano rispettate alcune prescrizioni;

VISTA la nota della Direzione Regionale della Sanità e delle Politiche Sociali n. 18963/Sal.P. 1.5.4 del 20 ottobre 1998, con la quale condivide il parere espresso dal Direttore Generale dell'A.S.S. n. 5 «Bassa Friulana» n. 1132 del 15 settembre 1998;

VISTA la deliberazione Giuntale del Comune di Torviscosa n. 504 del 3 novembre 1998, con la quale è stato espresso parere favorevole sulla realizzazione dell'opera in argomento con le stesse prescrizioni indicate dal decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 0202 del 4 giugno 1998;

VISTI i successivi chiarimenti e le successive specificazioni trasmessi dalla ditta in più riprese;

PRESA VISIONE dei verbali delle sedute del 23 novembre 1998, del 23 febbraio 1999, del 15 marzo 1999, del 16 giugno 1999 e del 14 luglio 1999 della Conferenza Tecnica che ha esaminato approfonditamente il progetto di cui trattasi;

VISTO il parere non favorevole espresso dalla Conferenza tecnica nella seduta del 14 luglio 1999, sul progetto in argomento, in quanto il progetto presentato prevedeva un flusso di rifiuti in entrata pari a circa 18.000 tonnellate, di cui circa 17.000 ton. di residui da produzione di caprolattame e circa 1.000 ton. di code di TAED; in particolare con la sospensione della produzione di caprolattame, comunicata recentemente dalla società, viene a mancare circa il 95% dei rifiuti in entrata e la Ditta non ha fornito indicazioni sulla tipologia e quantità di rifiuti che potrebbero sostituire tale percentuale.

Secondo le specificazioni fornite dalla medesima impresa, risulta pertanto che l'impianto dovrebbe funzionare solamente per l'incenerimento di circa 1.000 tonnelate di code di TAED, pari al 5% del dato in ingresso a suo tempo presentato.

La Ditta, ribadendo che l'impatto ambientale non subisce alcun effetto e che le emissioni nell'atmosfera risultano in piena conformità ai limiti riportati nella Valuta-

zione Impatto Ambientale del progetto, non giustifica il calcolo termodinamico relativo alla quantità di metano necessaria per le esigenze energetiche dell'impianto, tenuto conto che era già stata rilevata una discrasia in questo dato rispetto allo Studio di Impatto Ambientale; discrasia che si reputava superabile a suo tempo proprio con la necessità di bruciare il notevole quantitativo d'acqua (75% del totale) della frazione di rifiuto derivante dalla produzione di caprolattame, ora non più previsto. Inoltre la situazione ambientale che deriverebbe dalla costruzione e gestione dell'inceneritore, in cui viene richiesto, allo stato attuale, di termodistruggere solo le 1.000 tonnellate di code di TAED, risulterebbe comunque non risolutiva della problematica dell'autosmaltimento aziendale, in quanto permarrebbe la necessità per l'Azienda di termodistruggere i residui tossico-nocivi nella centrale termoelettrica a carbone, già esistente e di cui non viene indicata la dismissione, non potendo avviare tali rifiuti nel termodistruttore del progetto di cui trattasi, in mancanza di specifica e diversa procedura autorizzatoria che trova il presupposto nell'apposita pronuncia di V.I.A. ministeriale, a tutt'oggi non esistente. Il progetto attuale si presenta pertanto non conforme a quello presentato, su cui vi era stato un parere di V.I.A. favorevole, in quanto viene variato uno dei parametri essenziali richiesti dalla normativa per la concessione dell'autorizzazione e precisamente il tipo e il quantitativo dei rifiuti.
Pur condividendo quindi l'esigenza della Ditta di provvedere all'autosmaltimento dei rifiuti prodotti secondo i principi del decreto legislativo 22/1997, non risulta possibile una valutazione favorevole del progetto esaminato;

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, di procedere al diniego dell'istanza di cui sopra e pertanto di non autorizzare la realizzazione dell'impianto in questione;

RICHIAMATO l'articolo 5 commi 12 e 14 del D.P.G.R. n. 01/Pres del 2 gennaio 1998 che prevede il rilascio del provvedimento di autorizzazione o di diniego del progetto e di autorizzazione alla costruzione dell'impianto da parte della Giunta provinciale competente entro 30 giorni dal giudizio espresso dalla Conferenza tecnica;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa e pertanto non costituisce atto rilevante ai fini contabili;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'articolo 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142;

A VOTI PALESI ED UNANIMI, espressi ed accertati nelle forme di legge;

DELIBERA

1) - Per le motivazioni riportate in premessa, di rigettare l'istanza del 2 giugno 1998 della ditta Industrie Chimiche Caffaro S.p.A. di Milano - Stabilimento di Torviscosa per l'approvazione del progetto e l'autorizzazione per la realizzazione di un impianto di incenerimento rifiuti organici non clorurati in Comune di Torviscosa.

2) - Di restituire gli atti allegati all'istanza di cui al precedente punto 1) alla ditta Industrie Chimiche Caffaro S.p.A. di Milano - Stabilimento di Torviscosa, disponendo altresì l'archiviazione della pratica, mentre l'originale dell'istanza ed un originale di tutti gli elaborati rimane acquisito agli atti di questo Ente.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

PER IL PRESIDENTE:
dott. Loreto Mestroni

AZIENDA OSPEDALIERA
«OSPEDALI RIUNITI»
TRIESTE

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami per n. 2 posti di assistente tecnico geometra.

In esecuzione di determinazione dirigenziale del Responsabile dell'Unità operativa politiche del personale, è aperto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a:

– n. 2 posti di assistente tecnico-geometra. In base all'articolo 1 del decreto 458 del 21 ottobre 1991, 1/3 dei posti in questione (nella fattispecie 1) è riservato al personale in servizio di ruolo presso l'Azienda ospedafiera «Ospedali Riuniti» di Trieste.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
(articolo 124, D.M. 30 gennaio 1982)

1 - Diploma di istruzione secondaria di 2º grado - geometra;

2 - iscrizione all'albo professionale dei geometri attestata da certificato di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

PROVE DI ESAME
(articolo 126, D.M. 30 gennaio 1982)

Prova scritta: su argomenti relativi al posto messo a concorso.

Prova pratica: parere scritto su un progetto od impianto.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:

a. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea;

b. idoneità fisica all'impiego.

L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Unità sanitaria locale o dell'Azienda ospedaliera, prima dell'immissione in servizio.

Il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;

c. titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere;

d. iscrizione all'albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio professionale.

L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di cui sopra, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

Si precisa che, vista la legge n. 370 del 23 agosto 1988 le domande di partecipazione ai concorsi nonché tutti i documenti allegati, non sono più soggetti all'imposta di bollo.

Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere inoltrate al Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera - via del Farneto n. 3 - 34142 Trieste - entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Per le domande inoltrate tramite raccomandata A.R., farà fede la data risultante dal timbro postale di spedizione.

Per le domande presentate a mano presso l'Ufficio Protocollo dell'Azienda, il termine per la consegna scade all'ora di chiusura dell'ufficio stesso (orario di sportello dal lunedì a giovedì: 8-15, venerdì: 8-13, sabato: chiuso).

L'ammissione al concorso è gravata da una tassa di lire 7.500, in nessun caso rimborsabile.

Alla domanda dovrà, pertanto, essere allegata la relativa quietanza (pagamento diretto presso la cassa dell'Azienda - via Farneto, n. 3 - IV piano -, ovvero per mezzo di vaglia postale, ovvero su conto corrente postale n. 14166342 intestato al Servizio di tesoreria dell'Azienda Ospedaliera con indicazione specifica del concorso di cui trattasi, nella causale del versamento).

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono indicare obbligatoriamente, nella domanda, oltre al possesso dei requisiti specifici:

a) il nome e cognome, la data, il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;

c) il Comune d'iscrizione delle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) eventuali condanne penali riportate;

e) i titoli di studio posseduti;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni, nonché le cause di risoluzione, ove occorse, di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) stato civile con particolare riguardo all'eventuale numero dei figli.

I beneficiari della legge 5 febbraio 1992, n. 104 debbono specificare, qualora lo ritengano indispensabile, l'ausilio eventualmente necessario per l'espletamento della prove d'esame in relazione al proprio handicap.

Alla domanda di partecipazione al concorso, che dovrà essere debitamente firmata pena esclusione, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative al titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati solamente nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Si precisa che le autocertificazioni dovranno essere sottoscritte alla presenza del dipendente addetto alla ricezione della domanda, ovvero, in caso di spedizione postale, si dovrà allegare fotocopia della carta d'identità (legge n. 127 del 15 maggio 1997 e successive). Nel

caso le autocertificazioni non fossero regolari non saranno prese in considerazione.

Le eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese nei modi, nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, dovranno essere comprensibili e complete in ogni loro parte, pena la mancata valutazione delle medesime.

Si fa presente che, a specificazione di quanto disposto dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i candidati sono tenuti a documentare fatti, stati e qualità che intendono esibire nel loro interesse, a meno che non siano già in possesso di questa Amministrazione.

In tale caso, dovranno indicare con precisione in quale pratica, ovvero in quale fascicolo, gli stessi giacciono.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.

In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Le eventuali pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Si precisa che la valutazione del servizio militare, prestato a qualsiasi titolo, è subordinata all'esibizione della copia del foglio matricolare o dello Stato di servizio rilasciato dal Distretto militare (legge n. 958/1986, ovvero della relativa dichiarazione sostitutiva (articolo 1, comma 1 lettera f) D.P.R. n. 403, 20 ottobre 1998).

Alla domanda devono essere uniti, pena successiva regolarizzazione con spese a carico del candidato: un elenco dei documenti e dei titoli presentati (in triplice copia e in carta semplice), la ricevuta di pagamento della tassa concorsuale ed il curriculum formativo e professionale datato e firmato.

Nella domanda di ammissione al concorso, l'aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione si riterrà valida la residenza di cui alla precedente lettera a).

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito.

Non saranno dei pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc., dopo scaduto il termine utile per la presentazione della domanda.

Le certificazioni ed i documenti presentati dovranno essere rilasciati dall'autorità amministrativa competente dell'Ente interessato o da persone legittimate a certificare in nome e per conto dell'Ente stesso, altrimenti non saranno prese in considerazione.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.O. concorsi ed assunzioni per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione dei rapporto di lavoro, per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei quesiti di partecipazione pena esclusione dal concorso.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare consenso al trattamento dei dati personali.

Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso, è deliberata dal Direttore generale dell'Azienda, con provvedimento motivato, da notificarsi entro 30 giorni dalla data di esecutività della relativa ordinanza, secondo la normativa di cui al D.L. 502/1992 nonché al citato D.P.R. 483/1997.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice nominata dal Direttore generale dell'Azienda nei modi e nei termini stabiliti dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 è composta così come previsto dal D.M. 30 gennaio 1982.

Punteggio

La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 50 punti per i titoli;

b) 50 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 25 punti per la prova scritta;

b) 25 punti per la prova pratica.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: 30

b) titoli accademici e di studio e pubblicazioni 15

c) curriculum formativo e professionale 5

Valutazione delle prove d'esame

Il superamento di ciascuna delle previste prove d'esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza corrispondente ad un punteggio superiore di un punto alla metà di quello massimo previsto per ciascuna prova (13.5).

Graduatoria - titoli di precedenza e preferenza

La commissione esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria generale di merito dei candidati, nonché di quella riservataria.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per titoli e per le singole prove d'esame e sarà compilata con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative in materia.

All'approvazione della graduatoria generale finale dei candidati, unitamente a quella dei vincitori, provvederà, riconosciuta la regolarità degli atti, il Direttore generale dell'Azienda o suo delegato, e sarà immediatamente efficace.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata nel Bollettino Ufficiale, della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Conferimento dei posti e assunzione

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati ai fini della stipula del contratto di lavoro a presentare nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione, pena decadenza, i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso, e agli altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione (articolo 19, D.P.R. 483/1997) e a regolarizzare in bollo tutti i documenti gia presentati e richiamati dal bando.

L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipula del contratto.

Per qualunque informazione, gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio concorsi - Struttura operativa politiche del personale - via del Farneto, n. 3, Trieste, telefono 040/3995161-5231.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità.

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA OPERATIVA POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Danilo Verzegnassi

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA DI UDINE

Prova selettiva per assunzioni a tempo determinato nel triennio 2000/2002.

È indetta una prova selettiva per assunzioni a tempo determinato nel triennio 2000/2002, con inquadramento nella V qualifica funzionale, area amministrativa.

Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale delle Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Informazioni possono essere richieste alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine - telefono 0432/273228.

IL SEGRETARIO GENERALE:
dott. Silvio Santi

COMUNE DI CORDENONS
(Pordenone)

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore, 6ª q.f.

È stato indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura del seguente posto:

– un posto di istruttore amministrativo, 6ª q.f.

Requisiti: diploma scuola media superiore.

Calendario prove esame:

Preselezione (eventuale): 5 novembre 1999 ore 9.00,

Prova scritta: 15 novembre 1999 ore 9.00,

Prova orale: 23 novembre 1999 ore 9.00.

Scadenza: entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Per informazioni e copia del bando rivolgersi all'Ufficio segreteria generale - telefono 0434/586926 fax n. 0434/932548.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE:
dott. G. Blarasin